

RELAZIONE ILLUSTRATIVA**Parte I – Sezione I****Titolo I****Risultati differenziali del bilancio dello Stato****Art. 1****(Risultati differenziali bilancio dello Stato)**

La disposizione individua i risultati differenziali del bilancio dello Stato.

Titolo II**Misure per la crescita****Capo I****Riduzione della pressione fiscale****Art. 2****(Sterilizzazione clausole salvaguardia IVA e accise)**

La disposizione prevede una riduzione dell'aliquota ridotta IVA del 10% di 1,5 punti percentuali rispetto alla legislazione vigente. L'aliquota ordinaria IVA del 22% viene ridotta di 2,2 punti percentuali per il 2019, di 0,8 punti percentuali per il 2020 e di 0,5 punti percentuali dal 2021.

L'articolo 1, comma 718 della legge n. 190/2014 attualmente prevede l'incremento delle aliquote IVA a decorrere dall'anno 2019 e delle aliquote dell'accisa sui carburanti a decorrere dal 2020.

L'intervento neutralizza di fatto l'incremento delle aliquote IVA per il 2019 e modifica, in riduzione, gli incrementi previsti per le annualità successive. In particolare, viene disposto: l'incremento a decorrere dal 1° gennaio 2020 dell'aliquota ridotta IVA di 1,5 punti percentuali in luogo dei 3 punti percentuali previsti a legislazione vigente; l'incremento per il 2020 dell'aliquota ordinaria IVA di 2,1 punti percentuali in luogo dei 2,9 punti percentuali e a decorrere dal 1° gennaio 2021 l'incremento di 2,5 punti percentuali in luogo dei 3 punti percentuali previsti a legislazione vigente.

Relativamente all'incremento dell'accisa sui carburanti per autotrazione viene previsto un obiettivo di gettito pari a 140 milioni di euro nel 2020 e 300 milioni di euro dal 2021 da garantire con successivi provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Art. 3**(Sterilizzazione aumento accise carburanti)**

L'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, prevede la copertura economica degli oneri derivanti da quanto stabilito, dal medesimo articolo 19, in relazione alla c.d. disciplina ACE (Aiuto crescita economica). Più precisamente, con la lettera b) di tale comma 3, è prevista attualmente la copertura dei medesimi oneri a partire dall'anno 2019: ai sensi di tale lettera b), al fine di reperire le predette maggiori entrate, sarebbe stato necessario aumentare, a partire dal 1° gennaio 2019, le aliquote di accisa sulla benzina, sulla benzina con piombo e sul gasolio, usati come carburanti. In tale contesto, in modo coordinato con le variazioni previste in relazione alla fruizione del suddetto ACE, la norma in illustrazione mira a sopprimere tale lettera b) in quanto la stessa prevede una copertura non più necessaria. Per pulizia normativa viene abrogato l'intero comma 3 in quanto la lettera a) ha ormai esaurito la sua efficacia, prevedendo la copertura finanziaria della predetta disciplina ACE per i trascorsi anni dal 2015 al 2018.

Art. 4**(Estensione del "regime forfetario" (Minimi))**

Le disposizioni estendono l'ambito di applicazione del regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge n. 190 del 2014 introducendo per l'accesso al regime un'unica soglia di ricavi e compensi, più elevata, pari a 65.000 euro, indipendentemente dall'attività esercitata.

Il mancato superamento della soglia di ricavi e compensi riferita al periodo d'imposta precedente costituisce l'unico requisito di accesso posto che, al contempo, sono stati eliminati i limiti di accesso relativi al costo dei

beni strumentali (20.000 euro) e alle spese per prestazioni di lavoro (5.000 euro) di cui rispettivamente alle lettere b) e c) del comma 54.

In caso di svolgimento di più attività, ai fini dell'accesso al regime, il limite di 65.000 euro è riferito alla somma dei ricavi o compensi derivanti dalle diverse attività esercitate.

Sono state apportate modifiche alle cause di esclusione di cui alle lettere d) e d-bis) del comma 57 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014. Le modifiche rispondono alla duplice ratio di evitare artificiosi frazionamenti delle attività d'impresa o di lavoro autonomo svolte o artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo.

In particolare, la lettera d) dispone l'esclusione per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone o associazioni o imprese familiari di cui all'articolo 5 del Tuir, ovvero a tutte le società a responsabilità limitata (non più solo a quelle trasparenti di cui all'articolo 116 del Tuir) o ad associazioni in partecipazione.

La lettera d-bis) prevede che i soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del Tuir, e che esercitano attività d'impresa, arti o professioni prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori di lavoro dei due anni precedenti o, in ogni caso, nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili, non possono avvalersi del regime agevolato.

Resta invariata l'applicazione delle modalità di determinazione del reddito nonché delle altre disposizioni della disciplina non modificate.

Si ricorda, inoltre, che in base all'articolo 2, comma 1, lettera b), del D.M. 23 marzo 2018, ai contribuenti che applicano il regime forfettario non si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale istituiti con l'articolo 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96, per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni. Inoltre, le disposizioni del comma 55, come modificato dal presente articolo, stabiliscono che ai fini della verifica del limite di ricavi o compensi per l'accesso al regime, non si tiene conto degli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi del comma 9 dello stesso articolo 9-bis.

Resta fermo che, in base a quanto previsto dal comma 61 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, il passaggio dal regime ordinario al regime forfettario comporta, ai fini IVA, la necessità di eseguire la rettifica della detrazione di cui all'articolo 19-bis 2, del D.P.R. n. 633 del 1972.

Art. 5

(Imposta sostitutiva sui compensi derivanti dalla attività di lezioni private e ripetizioni)

La norma dispone che - dal 2019 - i compensi percepiti per attività di lezioni private e ripetizioni, esercitata da docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, sono soggetti a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota pari al 15 per cento da versare entro gli stessi termini del versamento del saldo dell'Irpef. Il contribuente, tuttavia, ha l'opportunità di far concorrere detti compensi alla formazione del reddito complessivo sulla base dell'esercizio di una specifica opzione le cui modalità saranno stabilite da un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Lo stesso provvedimento disciplinerà le modalità di versamento dell'acconto e del saldo dell'imposta sostitutiva.

L'applicazione dell'imposta sostitutiva ai compensi in argomento comporta la non concorrenza degli stessi alla formazione del reddito complessivo e, conseguentemente, sui compensi medesimi non sono dovute le addizionali regionali e comunale all'Irpef.

La norma, inoltre, esplicitamente rinvia alla disciplina normativa dell'Irpef per ciò che riguarda la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso tributario relativi all'introduzione della tassazione sostitutiva.

Il comma 2 stabilisce poi che i dipendenti pubblici che svolgono l'attività di insegnamento a titolo privato, ferme le disposizioni di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001 in tema di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, comunicano alla propria amministrazione di appartenenza l'esercizio di attività extra professionale didattica ai fini della verifica di eventuali incompatibilità.

Art. 6

(Imposta sostitutiva per imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni)

A decorrere dal 1° gennaio 2020 è istituita un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive per le persone fisiche esercenti attività

d'impresa, arti o professioni che, nell'anno precedente, conseguono ricavi, ovvero che percepiscono compensi, compresi tra 65.001 e 100.000 euro, ragguagliati ad anno.

L'imposta sostitutiva, pari al 20 per cento, può essere applicata (in luogo della tassazione progressiva per scaglioni) al reddito determinato secondo le vigenti disposizioni in materia di determinazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo. Atteso che la modalità di determinazione del reddito è effettuata nei modi ordinari, si applica il regime fiscale delle perdite disposto dall'articolo 8 del Tuir.

Gli adempimenti contabili e fiscali sono quelli ordinariamente previsti dalla vigente normativa per gli esercenti arti e professioni, nonché per le persone fisiche che esercitano attività d'impresa operanti in contabilità semplificata o ordinaria (per opzione).

Per coerenza sistematica, sono state riprodotte anche ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, le cause di esclusione previste dal comma 57 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014.

Ai sensi del comma 4, i contribuenti che applicano l'imposta sostitutiva non subiscono le ritenute d'acconto da parte dei sostituti d'imposta sui ricavi e sui compensi percepiti.

Ai sensi del comma 5, i contribuenti che applicano l'imposta sostitutiva non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte in qualità di sostituti d'imposta, ma devono indicare nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale dei percettori dei redditi che ordinariamente sarebbero assoggettati a ritenuta alla fonte e l'ammontare dei redditi stessi.

Ai sensi del comma 6, i contribuenti persone fisiche che applicano l'imposta sostitutiva del 20 per cento sono esonerati dalla applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e dai relativi obblighi, analogamente a quanto previsto per i soggetti che accedono al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 55 a 89 della legge n. 190 del 2014 fermo restando l'obbligo di fatturazione elettronica di cui al decreto legislativo n. 127 del 2015.

Art.7

(Disciplina del riporto delle perdite per i soggetti Irpef)

La riformulazione dell'articolo 8, comma 1, del TUIR è finalizzata a riconoscere ai soggetti IRPEF, a prescindere dal tipo di contabilità adottato, la possibilità di riporto in avanti illimitato delle perdite nell'ambito della determinazione del reddito d'impresa.

L'intervento è attuato (comma 1, lettera a), modificando:

a) il comma 1 dell'articolo 8, in modo da consentire alle imprese in contabilità semplificata di cui all'articolo 66 del TUIR lo scomputo delle perdite esclusivamente dai redditi d'impresa e non anche dagli altri redditi (di categoria diversa) che concorrono alla formazione del reddito complessivo. Pertanto, anche le imprese in contabilità semplificata dovranno portare in deduzione le perdite dai relativi redditi d'impresa conseguiti nello stesso periodo d'imposta e scomputare le eventuali eccedenze dai redditi della medesima categoria conseguiti nei periodi d'imposta successivi;

b) il comma 3 dell'articolo 8, consente alle imprese soggette all'IRPEF di riportare le perdite senza limiti di tempo, ma in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi, per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare.

In tal modo, si è inteso superare il problema per le imprese in contabilità semplificata che applicano il nuovo regime di cassa relativo all'imputazione integrale del costo dell'importo delle rimanenze iniziali nel primo esercizio in cui il reddito è determinato secondo il principio di cassa, consentendo il riporto delle perdite.

Quanto ai soggetti in contabilità semplificata, nel primo anno di applicazione del nuovo principio di cassa, ai sensi dell'art. 1, comma 18, della legge n. 232/2016, il reddito del periodo di imposta in cui si applica il regime semplificato in base al nuovo criterio deve essere ridotto dell'importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza. È il caso della generalità delle imprese in contabilità semplificata che passano dal criterio di competenza del 2016 a quello di cassa del 2017.

Nel caso in cui tali imprese, per effetto della deduzione dell'intero importo del magazzino presente alla fine dell'anno precedente, dovessero eventualmente trovarsi in perdita nel 2017, ai sensi dell'articolo 8 del TUIR nella versione vigente anteriormente alle modifiche introdotte dall'articolo in commento, avrebbero potuto sottrarre le perdite dagli altri redditi eventualmente posseduti senza, tuttavia, possibilità di riportare l'eventuale eccedenza negli anni successivi.

La nuova disposizione prevede la possibilità, per le imprese in contabilità semplificata (nonché per gli altri soggetti Irpef che svolgono attività d'impresa), del riporto delle perdite nei periodi d'imposta successivi senza limiti temporali, ma in misura non superiore al 80 per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi.

Le altre disposizioni del comma 1 sono di mero coordinamento.

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

In considerazione dell'impatto notevole sul gettito derivante dal costo del magazzino si dispone, altresì, con il comma 3, per i soggetti in contabilità semplificata un regime transitorio di utilizzo delle perdite fino a concorrenza del 40 e 60 per cento dei medesimi redditi per i primi due periodi d'imposta di applicazione del regime di possibile utilizzo delle perdite pregresse (2019 e 2020).

Inoltre, con il comma 4, viene previsto che per le perdite maturate nel 2017 e non utilizzate in compensazione di altri redditi nello stesso periodo 2017 (secondo le regole dettate dal regime vigente fino al 2017), la possibilità di recupero è effettuata, per i primi tre anni, nei limiti di determinate percentuali dei medesimi redditi maturati nei periodi d'imposta 2018, 2019 e 2020.

In base alla disciplina transitoria sopra richiamata, in sostanza, l'utilizzo delle perdite del 2017, 2018 e 2019 avviene entro percentuali di reddito (40% dei redditi maturati nel 2018 e 2019 e 60% del reddito maturato nel 2020) inferiori alla misura ordinaria dell'80% che opererà solo a decorrere dai redditi maturati per il periodo d'imposta 2021.

La disposizione transitoria, di cui al comma 3, non si applica alle perdite realizzate, nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione, dai soggetti in contabilità semplificata di cui all'art. 66 del TUIR per i quali si applicano, come per gli altri soggetti di cui all'articolo 8, comma 3, del TUIR, le disposizioni di cui all'articolo 84, comma 2, del TUIR.

Art. 8

(Tassazione agevolata degli utili reinvestiti per l'acquisizione di beni materiali strumentali e per l'incremento dell'occupazione)

Al fine di stimolare gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi e in occupazione l'articolo in esame introduce un regime agevolativo atto a ridurre le imposte sui redditi di nove punti percentuali, al verificarsi di determinate condizioni, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (2019 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

In particolare, il comma 1 dispone la riduzione dell'aliquota IRES al 15 per cento per la quota di utili accantonati a riserve - diverse da quelle che si considerano non disponibili - reinvestita in beni strumentali nuovi e in occupazione. A tal fine, stabilisce, in buona sostanza, che per il primo periodo d'imposta di applicazione del regime agevolato (2019) rilevano gli utili accantonati nell'esercizio 2018.

Il comma 2 definisce l'ambito oggettivo stabilendo i criteri per determinare: a) l'ammontare degli utili da considerare rilevanti ai fini della individuazione dell'importo sul quale applicare l'aliquota ridotta; b) l'ammontare degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi e in occupazione.

L'intento è quello di rendere agevolabile gli investimenti incrementali e, quindi, la crescita aziendale determinata nei suoi parametri fondamentali quali: utili reinvestiti, incrementi della base occupazionale, incrementi degli investimenti materiali strumentali.

Più in dettaglio, la lettera a) specifica che si considerano comunque indisponibili e pertanto non rilevanti ai fini della determinazione del beneficio, le riserve formate da utili, diversi da quelli conseguiti ai sensi dell'articolo 2423 del c.c., che scaturiscono da processi di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserva, ad esclusione, come già detto, di quelli destinati a riserve non disponibili, al netto delle riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti.

La lettera b) del comma 2 chiarisce la nozione di investimento definendo l'ambito oggettivo dei beni acquisiti. Ai fini della determinazione del parametro sul quale confrontare gli utili reinvestiti per la determinazione dell'importo soggetto ad aliquota ridotta, in ciascun esercizio, si dispone la rilevanza delle quote di ammortamento dedotte nell'esercizio stesso relativamente ai beni materiali strumentali nuovi, nei limiti dell'incremento complessivo del costo non ammortizzato (e ammortizzabile fiscalmente) al termine di ciascun esercizio (assunto al lordo delle quote di ammortamento dei soli beni materiali strumentali nuovi dedotti nell'esercizio) di tutti i beni materiali strumentali rispetto al costo non ammortizzato di tutti i beni materiali strumentali del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018. Nell'ambito del calcolo incrementale, per coerenza, non si tiene conto dei beni immobili e dei veicoli di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b-bis), in quanto esclusi dal beneficio.

In sostanza, la disposizione mira ad agevolare esclusivamente gli investimenti incrementali, rendendo, invece, irrilevante l'acquisto di investimenti di sostituzione non essendo indicatori della crescita apprezzabile nell'intento della disposizione agevolativa. In considerazione della specifica finalità evidenziata, ai fini della

determinazione del beneficio, non rilevano eventuali ulteriori regimi agevolativi tesi a aumentare l'importo della deduzione a titolo di ammortamento.

La lettera c) del comma 2 chiarisce, invece, la rilevanza del costo del personale, mutuando, in quanto a condizioni, precedenti disposizioni agevolative. Anche in tal caso (al pari di quanto detto per i beni strumentali nuovi), l'incentivo è determinato su un parametro che fa riferimento esclusivamente alle retribuzioni dell'esercizio, relative ai neoassunti (successivamente al 30 settembre 2018), nel limite dell'incremento del costo del personale classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile rispetto al costo del personale del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018. Al fine di incentivare l'occupazione in Italia si dispone che la tassazione agevolata si applica relativamente agli incrementi occupazionali verificatisi nel territorio dello Stato. In tal senso, il personale neoassunto rileva solo se destinato a strutture produttive nel territorio dello Stato e ivi impiegato per la maggior parte del periodo d'imposta. Per coerenza sistematica anche il calcolo incrementale è effettuato con riferimento al costo del personale classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), impiegato per la maggior parte del periodo d'imposta presso strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato.

Da quanto sopra, emerge che tre sono i parametri di riferimento su cui determinare il beneficio:

- a) il reddito, in assenza del quale non è possibile fruire del beneficio;
- b) l'utile accantonato a riserva nell'ammontare sopra individuato;
- c) gli investimenti effettuati nell'ammontare sopra determinati.

Ai fini della determinazione dell'importo da assoggettare ad aliquota ridotta, la combinazione di questi tre parametri potrebbe non essere pienamente efficiente: ciò si verifica quando, ad esempio, (i) il reddito è inferiore sia all'importo dell'utile rilevante sia a quello degli investimenti rilevanti, ovvero, nel caso in cui (ii) il reddito ecceda almeno uno degli altri due parametri.

Per tale motivo, al fine di salvaguardare l'effettivo reimpiego degli utili accantonati a riserve il comma 3 stabilisce un meccanismo di riporto delle eccedenze.

Si tenga presente, inoltre, che il soggetto potrebbe anche avere perdite pregresse atte a compensare il reddito e a ridurre, quindi, l'ammontare. Il riporto, pertanto, delle eccedenze, a maggior ragione, dà la possibilità di conservare il beneficio nel tempo anche se gli investimenti sono effettuati in esercizi in perdita.

In particolare, la lettera a) del comma 3 disciplina il caso in cui i parametri, utile e investimenti, eccedano quello del reddito, mentre nelle lettere b) e c) sono disciplinati i casi in cui il reddito è superiore ad almeno uno degli altri due parametri.

Il comma 4 disciplina il caso delle società che partecipano al consolidato fiscale. Posto che la possibilità di assoggettare a tassazione il reddito a due aliquote si pone in contrasto con il principio generale adottato nel consolidato secondo cui costituisce un evento interruttivo del rapporto di consolidamento il fatto di soggiacere a regimi di aliquota differenziata, il meccanismo previsto dal comma 4 consente di rimuovere tale ostacolo alla continuazione della *fiscal unit*, riconoscendo solo alla consolidante, unica obbligata alla liquidazione del tributo, di giovare della possibilità di applicare l'aliquota ridotta sul reddito complessivo netto di gruppo (e cioè sul reddito netto, dopo aver effettuato la compensazione delle perdite coeve di periodo di tutte le società del gruppo fiscale e di quelle pregresse). In tale ottica, la consolidante si "appropria", secondo le regole dettate nell'accordo di gruppo, degli importi agevolati determinati dalle singole società ai sensi dei commi da 1 a 3. Qualora la somma complessiva di detti importi dovesse eccedere il reddito da assoggettare a tassazione, l'eccedenza resterà in capo alle società che l'hanno prodotta, in base agli accordi di gruppo, e sarà riportata in avanti ad incremento dei relativi parametri dell'esercizio successivo al fine di individuare il nuovo importo agevolato da attribuire alla consolidante.

Il comma 5 disciplina, invece, la partecipazione alla trasparenza ex art. 115 del TUIR.

Il comma 6 amplia l'ambito soggettivo interessato dalle disposizioni della norma estendendo il regime anche agli imprenditori individuali, alle società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità ordinaria, e, più in generale, ai soggetti IRPEF in regime d'impresa. L'agevolazione, nel caso di specie, consiste nella riduzione, a partire da quella più elevata, delle aliquote IRPEF di cui al comma 11 del TUIR e nella medesima misura di cui al comma 1 (9 punti percentuali).

Il comma 7 permette il cumulo delle agevolazioni previste dal presente articolo con altri benefici concessi, fatta eccezione di quelli che prevedono un regime di determinazione forfetaria del reddito (ad esempio, è il caso dei soggetti che beneficiano del regime della *tonnage tax*, dei ccdd. forfetari, di coloro che determinano il reddito su base catastale).

Art. 9

(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale)

La disposizione estende il regime opzionale della cedolare secca sugli affitti di immobili destinati all'uso abitativo con aliquota ordinaria del 21 per cento anche ai canoni di locazione derivanti dai nuovi contratti che saranno stipulati nell'anno 2019 dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di un'attività di impresa, o di arti e professioni, aventi ad oggetto immobili destinati all'uso commerciale di vendita di prodotti e prestazioni di servizi classificati nella categoria catastale C/1 - negozi e botteghe) e delle relative pertinenze, che sono quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle scuderie e rimesse) e C/7 (tettoie chiuse e aperte) se congiuntamente locate. Per usufruire del regime opzionale in questione l'unità immobiliare commerciale oggetto della locazione deve avere una superficie complessiva, al netto delle pertinenze, non superiore a 600 metri quadri. Al fine di evitare che i soggetti con contratti già in corso stipulino un nuovo contratto per avvalersi del regime opzionale della cedolare secca è stato previsto che il regime opzionale non si applica ai contratti stipulati nell'anno 2019, qualora al 15 ottobre 2018 ne risulti già in essere un precedente tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile.

Art. 10

(Proroga e rimodulazione della disciplina di maggiorazione dell'ammortamento (iper ammortamento))

La disposizione prevede la proroga, sia pure in misura diversa, delle agevolazioni già previste dall'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e prorogate dall'articolo 1, commi 30 e 31, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, riguardanti gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 4.0.

In particolare, il comma 1, proroga l'iper ammortamento anche agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero fino al 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Il comma 2 prevede che l'intensità del beneficio si differenzi, in maniera decrescente, in funzione di predeterminati volumi di investimenti. La disposizione prevede, infatti, che la maggiorazione del costo si applichi: nella misura del 150 per cento per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 100 per cento per investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro e nella misura del 50 per cento per investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro. Per gli investimenti eccedenti il predetto limite di 20 milioni di euro non si applica alcuna maggiorazione.

Il comma 3 proroga la maggiorazione, nella misura del 40 per cento, del costo di acquisizione dei beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0 (beni ricompresi nell'Allegato B alla legge 232/2016), per i soggetti che usufruiscono dell'iper ammortamento, di cui al comma 1, per gli investimenti effettuati nel medesimo periodo previsto dal comma 1. Quindi, per quanto riguarda l'estensione del periodo di agevolazione al 31 dicembre 2020, anche per tali beni immateriali devono essere soddisfatte, entro il 31 dicembre 2019, le due condizioni sopra indicate.

Il comma 4, richiedendo la produzione della documentazione prevista dall'articolo 1, comma 11, della legge 16 dicembre 2016, n. 232, dispone che, ai fini dell'applicazione della maggiorazione del costo dei beni materiali e immateriali di cui agli allegati A) e B) alla legge di bilancio 2017, l'impresa è tenuta ad acquisire una dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene: (i) possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo nell'elenco di cui all'allegato A e/o all'allegato B, e (ii) è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. La dichiarazione del legale rappresentante, l'eventuale perizia e l'attestato di conformità devono essere acquisite dall'impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Va precisato che, in quest'ultimo caso, l'agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell'interconnessione.

Il comma 5 prevede che resta confermata la disposizione di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. In tal modo sono esclusi dalla possibilità di maggiorare il valore del bene da ammortizzare i beni per i quali il DM 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento, i fabbricati e le costruzioni nonché i beni di cui all'allegato 3 annesso alla Legge 208/2015 (legge di stabilità per il 2016);

Restano confermate anche le disposizioni in materia di investimenti sostitutivi, previste dall'articolo 1, commi

35 e 36, della legge n. 205/2017 che intendono evitare che il beneficio dell'iper ammortamento interferisca, negli esercizi successivi, con le scelte di investimento più opportune che l'impresa possa aver esigenza di compiere al fine di mantenere il livello di competitività raggiunto. Non può escludersi, infatti, che in determinati casi l'impresa abbia la necessità di sostituire i beni agevolati con beni più performanti e pur sempre nella prospettiva di accrescere il livello di competitività tecnologica perseguito e raggiunto in logica "industria 4.0".

In tali casi si prevede che la sostituzione non determina la revoca dell'agevolazione a condizione che il bene nuovo abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A alla legge n. 232 del 2016 e che siano soddisfatte le condizioni documentali previste per l'investimento originario dall'articolo 1, comma 11, della medesima legge (dichiarazione resa dal legale rappresentante, perizia tecnica giurata o attestato di conformità).

Ovviamente, alla proroga del regime di favore si applicano anche le disposizioni dell'articolo 7 del decreto-legge n. 87 del 2018 in considerazione della circostanza che le stesse trovano applicazione per gli investimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto (in tal senso il comma 3 dell'articolo 7 del D.L. n. 87/2018 relativo a quelli individuati all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 oggetto di proroga).

Il comma 6, al pari delle precedenti norme agevolative analoghe, sterilizza la determinazione degli acconti dovuti per il 2019 e 2020 nel senso che essi vanno calcolati senza tenere conto delle disposizioni agevolative del presente articolo.

Infine, il comma 7 dell'articolo riguarda i profili delle attività di valutazione tecnica in ordine alla riconducibilità degli investimenti effettuati dalle imprese in beni materiali strumentali e beni immateriali strumentali alle fattispecie comprese negli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modificazioni e integrazioni nonché in ordine alla verifica del requisito dell'interconnessione e del corretto adempimento dell'onere documentale previsto dal comma 11 dell'articolo 1 della sopra richiamata legge.

Art. 11

(Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili)

L'articolo dispone la proroga, per l'anno 2019, delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, la cui disciplina è contenuta, rispettivamente, negli articoli 14 e 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

Art. 12

(Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di sistemazione a verde)

L'articolo dispone la proroga, per l'anno 2019 della detrazione, per un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, nonché per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. La detrazione spetta anche con riferimento alle parti comuni esterne condominiali.

Art. 13

(Modifiche alla disciplina del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo)

L'articolo in esame opera una risistemazione della disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, introdotta a partire dall'anno 2015 dall'articolo 3 del decreto legge n. 145 del 2013. Le modifiche apportate in questa sede toccano vari profili dell'agevolazione, pur lasciandone invariati i presupposti applicativi e la natura incrementale. Viene, in particolare, disposta l'estensione dell'ambito temporale di applicazione della misura, la riduzione dell'ammontare massimo del beneficio attribuibile in ciascun periodo d'imposta, la rimodulazione delle intensità del beneficio in ragione della tipologia delle spese ammissibili, l'inclusione tra le spese ammissibili del costo dei materiali necessari per lo svolgimento delle attività di laboratorio o per la realizzazione dei prototipi o degli impianti pilota di ricerca e sviluppo

sperimentale. Vengono poi introdotte modifiche anche sul piano degli adempimenti formali, rendendo generale l'obbligo della certificazione contabile delle spese (oggi circoscritto, di fatto, soltanto alle piccole imprese) e anzi subordinando l'utilizzo in compensazione del credito maturato all'avvenuta certificazione delle spese rilevanti agli effetti del meccanismo di calcolo del beneficio. Infine, in considerazione della complessità delle attività di controllo sulla corretta applicazione del beneficio, viene previsto lo stanziamento di specifiche risorse per rendere più efficace la (crescente) attività di supporto che il Ministero dello Sviluppo Economico potrà fornire in sede di accertamento su richiesta degli uffici dell'Amministrazione finanziaria. Invero, a differenza di quanto avviene per altri incentivi automatici (vale a dire sottoposti a controllo solo ex post degli investimenti effettuati), le attività di controllo del credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo non consistono solo nella verifica dell'effettività e dell'ammissibilità delle spese indicate dall'impresa nonché della loro pertinenza e congruità, presupponendo anche la previa analisi dei contenuti delle attività svolte: esame del progetto o del sotto progetto intrapreso; livello di novità rispetto allo stato dell'arte del settore; individuazione delle incertezze scientifiche o tecnologiche per il cui superamento si rende necessario lo svolgimento dei lavori di ricerca e sviluppo; valutazione della "novità" rispetto al mercato di riferimento o del grado di significatività dei miglioramenti apportati a prodotti e processi esistenti ai fini della distinzione rispetto alle modifiche di routine o di normale sviluppo prodotto; distinzione dei lavori di ricerca e sviluppo dalle ordinarie attività dell'impresa, quali la progettazione industriale o la produzione personalizzata di beni o servizi su commessa escluse in generale dal beneficio; si tratta, come appare evidente, di analisi per le quali si rende indispensabile il supporto di competenze specialistiche nei vari ambiti scientifici e tecnologici.

Entrando nel dettaglio delle norme in parola, con la lettera a) del comma 1 viene reintrodotta una differenziazione del beneficio in ragione della tipologia di spese ammissibili. In particolare, la percentuale del 50 per cento attualmente applicabile su tutta l'eccedenza agevolabile (i.e., eccedenza delle spese ammissibili rispetto alla media del triennio 2012-2014) viene mantenuta, nel caso di attività di ricerca e sviluppo organizzate internamente all'impresa, solo per le spese del personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato direttamente impiegato in tali attività di ricerca e, nel caso di attività di ricerca e sviluppo commissionate a terzi, solo per i contratti stipulati con Università, enti e organismi di ricerca nonché con start-up e PMI innovative indipendenti.

Al contempo con la modifica prevista dalla successiva lettera b) del comma 1, viene disposta la riduzione da venti a dieci milioni di euro dell'importo massimo del credito d'imposta spettante per ciascun periodo d'imposta; tale limite, si ricorda, fissato a cinque milioni di euro per gli anni d'imposta 2015 e 2016, era stato poi elevato a venti milioni a partire dal periodo 2017.

Inoltre, con le modifiche recate dalla lettera c) del comma 1 del presente articolo al comma 6 dell'articolo 3 del citato d. l. n. 145/2013, viene disposta la differenziazione nell'ambito delle spese di personale tra il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, e personale titolare di altri rapporti di lavoro diversi dal lavoro subordinato (lavoratori autonomi, collaboratori, etc.); prevedendosi in questo secondo caso (nuova lettera a-bis) del citato comma 6) la percentuale del 25 per cento.

Analoga differenziazione di aliquota viene operata come si è detto per le spese relative alla ricerca commissionata. Al riguardo, con le modifiche apportate dal comma 1, lettera c), n. 2, la ricerca commissionata viene distinta tra quella affidata a Università, enti e organismi equiparati nonché a imprese rientranti nella definizione di start-up e PMI innovative, alla quale si applicherà dunque l'aliquota del 50 per cento, e quella affidata ad altri soggetti, alla quale si applicherà l'aliquota ridotta del 25 per cento. Nel nuovo assetto, viene però confermato, per il caso in cui il contratto di ricerca sia stipulato con un'altra impresa, la condizione che deve trattarsi di impresa non appartenente al gruppo dell'impresa committente; resta ferma infatti la regola, agli effetti dell'applicazione del credito d'imposta, della riqualificazione in ricerca intra-muros dei contratti di ricerca infra-gruppo, stipulati cioè con altre imprese dello stesso gruppo.

Per quanto concerne l'individuazione delle spese ammissibili per il calcolo del beneficio, con la modifica introdotta dal numero 3 della citata lettera c) del comma 1, viene ora data rilevanza ai costi sostenuti per l'acquisto di materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale; in tal modo recependosi le esigenze rappresentate dalle imprese per le quali lo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili non può prescindere dall'acquisizione dei materiali e altri beni destinati alla realizzazione di prototipi di prodotti o di impianti pilota o, ad esempio, agli esperimenti di laboratorio.

La modifica recata dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo in esame consiste nell'introduzione di nuovo criterio di calcolo del beneficio spettante, resosi necessario per tener conto della differenziazione delle aliquote

applicabili sulle diverse tipologie di spese ammissibili. Il criterio non interferisce con la formazione del parametro storico (media del triennio 2012-2014), nel senso che non si rende necessario procedere alla sua distinzione in ragione delle diverse aliquote applicabili sulle categorie di spese ammissibili. Naturalmente, stante il principio di omogeneità dei dati da porre a raffronto, a partire dal periodo d'imposta 2019, tenuto conto dell'inclusione tra le voci rilevanti anche alle spese per i materiali, il parametro storico andrà conseguentemente ricalcolato aggiungendo i costi della specie sostenuti nel triennio 2012-2014. In particolare, il nuovo criterio opera direttamente sull'eccedenza agevolabile (differenza tra l'ammontare complessivo delle spese ammissibili sostenute nel periodo agevolato e media del triennio 2012-2014), individuando la quota di essa su cui applicare l'aliquota del 50 per cento e la restante quota su cui applicare l'aliquota del 25 per cento in ragione della diversa incidenza della varie tipologie di spese sulle spese complessive sostenute nel periodo agevolabile: ad esempio, ipotizzando che nel periodo d'imposta 2019 si generi un'eccedenza agevolabile a 250.000 euro e che l'ammontare delle spese agevolabili rientranti nelle voci su cui si applica l'aliquota del 25 per cento sia pari a 100.000 euro, l'importo del credito d'imposta spettante sarà pari a 100.000 euro, dato dalla somma di 25.000 euro (25 per cento di 100.000) e 75.000 (50 per cento di 150.000).

Le modifiche introdotte dalle lettere e), f), g) e h) del comma 1 dell'articolo in commento riguardano gli adempimenti formali che le imprese devono rispettare per l'applicazione del credito d'imposta. Al riguardo, in coerenza con quanto previsto in relazione alle altre misure agevolative rientranti nel Piano Nazionale Impresa 4.0, tali adempimenti vengono meglio definiti, anche al fine di garantire la stessa impresa in sede di successivi controlli della corretta applicazione del beneficio. In particolare, le nuove disposizioni estendono l'obbligo di specifica certificazione delle spese rilevanti ai fini del calcolo del beneficio (sia del periodo agevolato e sia dei periodi di media), attualmente previsto solo per le piccole imprese e cioè per le imprese non soggette per legge al controllo legale dei conti, a tutti i soggetti beneficiari e, dunque, anche alle grandi imprese. All'avvenuta certificazione delle spese, inoltre, viene subordinato anche la fruizione del credito, nel senso che l'utilizzo in compensazione del credito maturato in un determinato periodo agevolabile non potrà iniziare (a decorrere dal successivo) se non a partire dalla data in cui viene adempiuto l'obbligo di certificazione. Tale previsione si rende applicabile, è il caso di precisare, già a partire dal credito d'imposta maturato in relazione al periodo d'imposta 2018. Infine, viene introdotto l'obbligo da parte dell'impresa di predisporre una relazione tecnica illustrativa del progetto o dei progetti di ricerca e sviluppo intrapresi, del loro avanzamento e di tutte le altre informazioni rilevanti per l'individuazione dei lavori ammissibili al credito d'imposta. Tale relazione, in caso di attività svolte direttamente dall'impresa, è a cura deve essere del responsabile aziendale delle attività di ricerca e sviluppo o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 2000, n. 445. Nel caso di ricerca commissionata, la redazione della relazione tecnica sarà a cura del soggetto commissionario.

Il comma 2 dell'articolo in esame fissa la decorrenza delle nuove disposizioni. In particolare, le modifiche di ordine sostanziale si applicano a decorre dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e, quindi, nella generalità dei casi dall'anno agevolabile 2019. Le modifiche concernenti gli aspetti formali e documentali, hanno invece effetto già a partire dagli adempimenti relativi al credito d'imposta maturato nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.

Il comma 3 dell'articolo reca una disposizione di carattere interpretativo riferita alla portata della disposizione contenuta nel comma 1-bis del citato articolo 3 del d. l. n. 145 del 2013. Tale disposizione, com'è noto, consente a partire dal 2017 di attribuire il credito d'imposta anche al soggetto commissionario residente che effettui lavori di ricerca e sviluppo per conto di un soggetto non residente ed è stata introdotta con la finalità di rendere comunque rilevanti ai fini del beneficio le attività di ricerca e sviluppo svolte in Italia; in questa situazione, infatti, l'accesso al credito sarebbe negato al soggetto committente estero, in quanto non assoggettabile a imposte sul reddito in Italia per difetto del requisito della residenza fiscale. L'intervento operato con la norma interpretativa serve a chiarire, ove ve ne fosse bisogno, che la fattispecie agevolativa in questo caso presuppone necessariamente che le attività siano eseguite direttamente dal soggetto commissionario in laboratori e strutture situate sul territorio, pena una evidente frustrazione della finalità della disciplina.

Art. 14
(Canone RAI)

La norma, al comma 1, prevede che la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato è pari complessivamente all'importo di euro 90 anche per gli anni successivi al 2018.

Con il comma 2 è previsto che le eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione dell'anno 2016 sono riversate all'Erario per una quota pari al 50 per cento del loro ammontare anche per gli anni successivi al 2018, per essere destinate alle finalità previste dall'articolo 1, comma 160, della legge n. 208 del 2015 e successive modificazioni.

Capo II **Misure per lo sviluppo e gli investimenti**

Art. 15 **(Fondo investimenti Amministrazioni centrali)**

La disposizione, al fine di rilanciare gli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e per lo sviluppo del Paese, prevede l'istituzione di un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Si prevede inoltre che il riparto del predetto fondo verrà effettuato con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle Amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza; se gli interventi rientrano nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, il decreto è adottato previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Si prevede altresì la trasmissione dei citati schemi di decreto alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Infine, il comma 5 autorizza la spesa per le finalità connesse alla Centrale per la progettazione delle opere pubbliche.

Art. 16 **(Fondo investimenti Enti territoriali)**

Il comma 1 prevede l'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 2 stabilisce le finalità del fondo il quale è destinato, oltre che per le finalità previste dagli articoli del Titolo VII, anche al rilancio degli investimenti degli enti territoriali per lo sviluppo infrastrutturale del Paese, in particolare nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, inclusa la sua manutenzione e sicurezza, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

Il comma 3 stabilisce che, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, entro la data del 31 gennaio 2019, siano individuati le risorse per ciascun settore, i comparti, i criteri di riparto e le modalità di utilizzo, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Gli importi per ciascun beneficiario sono individuati con Decreto dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa Intesa in sede di Conferenza unificata, entro 90 giorni dalla pubblicazione dei DPCM di cui al periodo precedente.

Il comma 4 prevede che i comuni non capoluoghi di provincia ricorrano alla stazione unica appaltante costituita presso le province e le città metropolitane per gli appalti di lavori pubblici e che l'ambito territoriale di riferimento delle centrali di committenza coincida con il territorio provinciale o metropolitano.

Art. 17 **(Centrale per la progettazione delle opere pubbliche)**

La disposizione è diretta a istituire e regolare il funzionamento della Centrale per la progettazione delle opere pubbliche.

Tra le azioni ad ampio raggio poste in essere dal Governo per il rilancio degli investimenti vi è la costituzione, a livello centrale, di un centro di competenze specifico per la progettazione tecnico-economica. L'istituzione della Centrale per la progettazione ha lo specifico fine di rilanciare gli investimenti pubblici. Si tratta di uno

dei principali interventi introdotti nella manovra finanziaria, ai quali è stato dato ampio risalto nell'interlocuzione con Bruxelles, mediante i quali si intende incrementare lo sviluppo e gli investimenti e incidere sul rapporto debito/Pil del Paese.

La Centrale è un centro di competenze dedicato con il compito di offrire servizi di assistenza tecnica e di assicurare standard di qualità per la preparazione e la valutazione dei progetti da parte delle amministrazioni pubbliche centrali e periferiche.

Questo nuovo impianto permetterà anche di creare nel tempo un insieme di capacità professionali interne alla PA nell'intera gamma di competenze, tipologie e dimensioni della progettazione tecnica ed economica degli investimenti pubblici in tutte le varie fasi del processo e fino alla messa in esercizio, assicurandone efficienza ed efficacia.

Con l'istituzione di un organismo appositamente dedicato alla progettazione si intende lanciare un messaggio diretto a sollecitare gli investimenti pubblici e, soprattutto, individuare, nel nostro ordinamento giuridico, un organo tecnico dotato di specifiche competenze e di elevata capacità professionale nel settore della progettazione delle opere pubbliche. Gli enti pubblici interessati potranno, pertanto, rivolgersi alla Centrale al fine di delegarle interamente o solo in parte le attività connesse alla progettazione delle opere pubbliche (in tutte le fasi che la contraddistinguono ai sensi dell'art. 23 del codice dei contratti pubblici) ovvero di chiederle un ausilio relativo a determinati aspetti specifici (direzione dei lavori, incarichi di supporto tecnico amministrativo).

Oltre a ciò, la Centrale, grazie alle specifiche competenze e conoscenze, potrà predisporre modelli di progettazione standard per opere simili o con elevato grado di uniformità e ripetitività. Ne discende che, oltre al perseguimento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione pubblica, la Centrale tende a perseguire il risultato di fornire un progetto utile per l'amministrazione pubblica in tempi rapidissimi o molto contenuti.

Inoltre, le prestazioni professionali della Centrale sono prive di oneri diretti di prestazioni professionali a carico degli enti territoriali richiedenti, con la conseguenza che l'attività della Centrale risponde anche a un criterio di economicità per gli stessi enti.

La Centrale è in grado di svolgere anche una valutazione sulla fattibilità e sostenibilità economico-finanziaria dell'opera (quindi sulla sua bancabilità) sostenendo le amministrazioni nelle scelte economiche e non solo tecniche del progetto.

Il primo comma della proposta normativa è diretto a istituire la Centrale per la progettazione delle opere pubbliche.

Il secondo comma dispone che la Centrale opera in autonomia amministrativa, organizzativa e funzionale e sotto la responsabilità di un coordinatore che ne dirige l'attività e può stipulare convenzioni per il perseguimento delle finalità e dei compiti della Centrale. Si precisa che il personale tecnico della Centrale svolge le attività di progettazione in piena autonomia e con indipendenza di giudizio nelle valutazioni tecniche, anche attivando collaborazioni con altri organi dello Stato.

Il terzo comma descrive le funzioni della Centrale, consistenti, in particolare, nella progettazione delle opere pubbliche e delle attività descritte nelle lettere da a) a e) della norma. Al fine di individuare, nel dettaglio, l'attività della Centrale si rinvia agli artt. 23 e 24 del Codice dei contratti pubblici che descrivono rispettivamente i livelli di progettazione e la distinzione tra progettazione interna ed esterna, con la precisazione che, essendo la Centrale un ente pubblico al quale le stazioni appaltanti possono rivolgersi per legge (art. 24, comma, 1, lett. c), rientra nell'ambito dei progettisti interni.

Il comma descrive, poi, nel dettaglio il contenuto dell'attività della Centrale precisando che può occuparsi, oltre che della progettazione, della gestione delle procedure di appalto per conto della stazione appaltante interessata, della predisposizione di modelli di progettazione per opere simili o con elevato grado di uniformità e ripetitività, della valutazione economica e finanziaria del singolo intervento e di assistenza tecnica alle amministrazioni coinvolte nel partenariato pubblico/privato. La Centrale può operare su richiesta degli enti interessati, previa stipulazione di convenzioni con gli stessi.

Il quarto e il quinto comma individuano il personale necessario allo svolgimento dei compiti della Centrale, nonché i relativi criteri di selezione, prevedendo l'assunzione di nuovo personale a tempo indeterminato, nonché una disciplina specifica per garantirne la immediata operatività.

Il sesto comma stabilisce che, con d.P.R. da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabilite misure per coordinare le attività della Centrale con le attività di progettazione svolte dagli organi tecnici del Ministero delle infrastrutture e trasporti e da CONSIP nonché l'organizzazione della Centrale.

Il settimo comma prevede che gli atti connessi con l'istituzione della centrale sono esenti da imposte e tasse e l'ottavo comma descrive la copertura dei relativi oneri.

Art. 18
(InvestItalia)

La norma intende approntare un supporto operativo alle attività del Presidente del Consiglio dei ministri di coordinamento delle politiche del Governo e dell'indirizzo politico e amministrativo dei Ministri per l'ottimizzazione delle politiche di investimento.

L'intervento normativo si inquadra nella più generale politica di rilancio degli investimenti pubblici perseguita dal Governo quale elemento determinante per la crescita economica e risponde a due esigenze specifiche: da una parte, il rafforzamento della capacità di coordinamento delle politiche di investimento pubblico riveste un ruolo decisivo per garantire il miglior utilizzo delle risorse a disposizione; dall'altra, il sostegno alle amministrazioni nelle diverse fasi di valutazione, verifica e realizzazione degli investimenti è di primaria rilevanza per assicurare l'effettiva attuazione degli investimenti stessi.

L'autorizzazione di spesa prevista dalla norma è quindi funzionale al potenziamento della capacità espansiva degli investimenti pubblici, che costituisce l'obiettivo proprio della norma stessa. E' necessario infatti individuare le risorse finanziarie ed organizzative da utilizzare a supporto diretto delle politiche volte a migliorare l'efficienza degli investimenti pubblici, alla luce del loro contributo decisivo alla crescita del Paese, anche come volano per gli investimenti privati.

A tal fine, nell'ambito dell'autonomia organizzativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri viene creata una Struttura di missione, denominata "InvestItalia", che opera alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri e svolge compiti di:

- a) analisi e valutazione di programmi di investimento riguardanti le infrastrutture materiali e immateriali;
- b) valutazione delle esigenze di riassetto delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni;
- c) verifica degli stati di avanzamento dei progetti infrastrutturali;
- d) elaborazione di studi di fattibilità economico-giuridico di progetti di investimento in collaborazione con i competenti Uffici del Ministero dell'economia e delle finanze;
- e) individuazione di soluzioni operative in materia di investimento, in collaborazione con i competenti Uffici dei Ministeri;
- f) affiancamento delle pubbliche amministrazioni nella realizzazione dei piani e programmi di investimento;
- g) individuazione degli ostacoli e delle criticità nella realizzazione degli investimenti ed elaborazione di soluzioni utili al loro superamento;
- h) elaborazione di soluzioni, anche normative, per tutte le aree di intervento di cui al presente comma;
- i) ogni altra attività o funzione che, in ambiti economici o giuridici, le sia demandata dal Presidente del Consiglio dei ministri.

La Struttura di missione delinea pertanto il quadro organizzativo per rendere maggiormente efficace anche l'attività della Cabina di regia Strategia Italia di cui all'articolo 40 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, ed integrarne organicamente i profili funzionali ed operativi. Si intende, in tal modo, favorire l'azione di rilancio degli investimenti pubblici e privati, in un disegno generale di ottimizzazione delle azioni delle amministrazioni pubbliche che contempla l'analisi dei fattori di criticità, la valutazione e la verifica di programmi e progetti e l'adozione di soluzioni operative effettivamente praticabili, efficaci e coerenti tra loro. In tale ottica, si prevede anche che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Unificata, sono stabilite le misure occorrenti per realizzare un efficace coordinamento delle attività della struttura con quelle della Centrale di progettazione delle opere pubbliche, nonché con quelle delle altre strutture competenti in materia di investimenti e di sviluppo infrastrutturale.

La Struttura sarà dotata di un contingente di personale, definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche estraneo alla pubblica amministrazione, di elevata qualificazione scientifica e professionale e funzionale, anche sotto il profilo della dotazione organica, alle essenziali esigenze di operatività, individuato tramite procedure che assicurino adeguata pubblicità, imparzialità e trasparenza delle selezioni.

La Struttura di missione, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, viene disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel quale viene specificata la sua durata che non può, comunque, essere superiore a quella del Governo che la istituisce.

Art. 19
(Nuova Sabatini, Made in Italy, contratti di sviluppo, microelettronica, aree di crisi, Venture capital, Intelligenza Artificiale, Blockchain e Internet of Things, Voucher Manager)

La misura “Beni strumentali - Nuova Sabatini” prevede la concessione di agevolazioni alle PMI nella forma di un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo pari all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo pari al: 2,75% per gli investimenti ordinari; 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (contributo maggiorato del 30% introdotto dalla legge di bilancio 2017 per i beni indicati nell’allegato 6/A e nell’allegato 6/B alla circolare 15 febbraio 2017, n. 14036, e ss.mm.ii.).

Il comma 2, attraverso l’azione di sostegno straordinaria, ha l’obiettivo di rafforzare la presenza sui mercati internazionali delle imprese italiane e, più in generale, di accrescere il grado di internazionalizzazione del nostro Paese, considerato che i risultati molto positivi fin qui conseguiti dal Piano Straordinario per il Made in Italy e l’attrazione degli investimenti esteri, nel quadriennio 2015 – 2018, ne dimostrano la validità.

Le macro-linee progettuali cui si intende dare priorità nel periodo in esame consentiranno di: consolidare la presenza e visibilità delle imprese italiane, soprattutto PMI, nei principali marketplace ed e-tailer internazionali, attraverso un’adeguata strategia di progetti e-commerce di sistema (in particolare per i settori agroalimentare e del fashion); sostenere la maggior presenza dei prodotti italiani nelle reti della GDO internazionale; rafforzare la strategia di comunicazione multicanale per rilanciare ulteriormente l’immagine del Made in Italy nel mondo; sostenerne la crescita organizzativa e professionale delle aziende italiane, soprattutto PMI, anche attraverso l’utilizzo di temporary export manager; proseguire in un’articolata linea di formazione, per la diffusione delle “competenze abilitanti” indispensabili per avere chance di competere sui mercati internazionali; consolidare la strategia nazionale per l’attrazione degli investimenti dall’estero.

Per la realizzazione delle finalità indicate dalla norma e delle attività sopra descritte, sono stanziati ulteriori risorse nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico da destinare alle linee d’attività di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), f), g), h), i) ed l) dell’art. 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Si prevede che all’attuazione del Piano provvede l’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane.

Il comma 3 rfinanzia lo strumento dei contratti di sviluppo, istituito dall’art. 43 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, e regolamentato dal DM 9 dicembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni. Le caratteristiche del contratto di sviluppo e le sue modalità attuative ne fanno lo strumento fondamentale per la realizzazione di grandi investimenti industriali (incluso agroindustria) e turistici, oltre che per interventi per la tutela ambientale e il risparmio energetico.

Il comma 4 prevede di realizzare il primo IPCEI, per la nascita del quale a partire dall’autunno 2016 è stata avviata un’attività prodromica, destinato a favorire il salto tecnologico che permetterà all’Europa di collocarsi in posizione di leadership nelle tecnologie cosiddette IoT (Internet delle Cose), IA (Intelligenza Artificiale), su iniziativa di Italia, Germania, Francia e Regno Unito (sono interessate attivamente oltre 40 imprese nei quattro Paesi – per l’Italia ST Microelectronics, L-Foundry e la Fondazione Bruno Kessler), che a priori, fatte salve tutte le opportune verifiche di compatibilità finanziaria, si sono attivati in questo senso. La procedura intende dare attuazione all’art. 107.3.b del TFUE, che ritiene compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo, secondo i “Criteri per l’analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo” (2014/C 188/02) dettati dalla Commissione europea, Direzione Generale per la Concorrenza (DGCOMP) il 20 giugno 2014.

Si prevede inoltre che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i criteri per l’utilizzazione e per la ripartizione del fondo, nel rispetto della Decisione della Commissione europea di autorizzazione dell’IPCEI. I contributi sono erogati annualmente sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute.

Il comma 5 prevede di dare continuità agli interventi agevolativi previsti dalla L. n. 181/1989, volti a promuovere e sostenere il rilancio di settori e interi territori, caratterizzati da crisi industriale. I programmi di investimento possono riguardare: nuove unità e ampliamenti finalizzati alla produzione di beni e servizi; tutela ambientale; innovazione di processo. Si tratta di interventi che rappresentano un valido strumento di sostegno all’occupazione e agli investimenti nelle aree colpite da crisi produttiva, per cui si rende necessario integrare le residue risorse disponibili.

A tal fine, si incrementa la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Il comma 6 prevede che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, le risorse di cui al comma 5 sono ripartite tra gli interventi da attuare per le situazioni di crisi industriali complesse di cui al comma 1

dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e quelli da attuare per le altre situazioni di crisi industriale previste dal comma 8-bis del medesimo articolo 27.

Circa i commi 7, 8, 9 e 10, si segnala che il mercato del Venture Capital (VC) in Italia presenta ancora un forte ritardo di sviluppo. Sebbene in crescita negli ultimi anni, si stima che il mercato del VC in Italia non superi ad oggi i 250/300 milioni di euro all'anno di capitali investiti e sia ancora molto in ritardo, in termini di raccolta fondi, investimenti finalizzati e transazioni fatte, rispetto agli stadi di sviluppo del VC presenti in Paesi a noi vicini quali Spagna, Francia e Germania. Per ovviare a questo storico ritardo dell'industria dei Fondi di Venture Capital in Italia si prevede di istituire presso il MISE un "Fondo per il sostegno al Venture Capital" che possa investire a sua volta in Fondi di VC. La finalità dell'intervento è quella di aiutare gli istituti nazionali di promozione nella loro attività di fund raising su Fondi di VC nei confronti di investitori istituzionali, pubblici e privati. Lo Stato attraverso il Fondo di sostegno al Venture Capital è autorizzato a investire in classi di quote o azioni di uno o più organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera k-ter), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di uno o più Fondi di Venture Capital, come definiti dall'art. 31, comma 2, del decreto legge n. 98 del 2011 coprendo tutte le diverse fasi di investimento del VC: dal seed/early stage investment fino all'expansion capital.

Le disposizioni di cui al comma 11 sono volte ad agevolare l'efficacia della misura dell'articolo 31 del Decreto Legge n. 98 del 2011, "Interventi per favorire l'afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese", che ha introdotto una normativa di favore finalizzata a incentivare l'accesso al venture capital e a sostenere i processi di crescita di nuove imprese, armonizzando i requisiti della norma con il tessuto degli operatori e delle target di riferimento. Quindi la norma definisce "Fondi per il Venture Capital" (FVC) gli organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi e le società di investimento a capitale fisso, residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, ovvero in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, n. 220, e successive modificazioni che investono almeno l'85% del valore degli attivi in PMI non quotate su mercati regolamentati di cui all'articolo 2 paragrafo 1, lettera f), primo alinea, del Regolamento (UE) n. 2017/1129 del 14 giugno 2017 nella fase di sperimentazione (seed financing), di costituzione (start-up financing), di avvio dell'attività (early-stage financing) o di sviluppo del prodotto (expansion o scale up financing) ed il residuo in pmi di cui articolo 1, comma 1, lett. w-quater.1 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF).

L'obiettivo dei commi da 12 a 15 è di procedere alla chiusura del Fondo rotativo fuori bilancio "Fondo Balcani di venture capital" istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera g) della legge 21 marzo 2001, n.8414 e destinare le relative risorse all'entrata dello Stato. La scelta è riconducibile alla constatazione dello scarso utilizzo dello strumento da parte del tessuto imprenditoriale del Triveneto. Alla data di entrata in vigore della presente normativa cessa definitivamente l'operatività collegata a nuove iniziative, in quanto termina la possibilità di ricezione di nuove domande di intervento. Il Fondo Balcani rimarrà operativo limitatamente alle operazioni già deliberate. La gestione a stralcio della misura sarà disciplinata da apposita convenzione tra il Ministero e la Finest SpA.

L'obiettivo dei commi 16 a 19 è di procedere alla chiusura del Fondo rotativo fuori bilancio "Fondo Start Up" istituito ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 luglio 2009, n. 99 e disciplinato dal decreto 4 marzo 2011, n. 102 e destinare le risorse all'entrata dello Stato. La scelta è riconducibile alla constatazione dello scarso utilizzo dello strumento da parte del tessuto imprenditoriale. Alla data di entrata in vigore della presente normativa cessa pertanto l'operatività collegata a nuove iniziative, in quanto termina la ricezione di nuove domande di intervento. Il Fondo Start Up rimarrà operativo limitatamente alle operazioni già deliberate. La gestione a stralcio della misura sarà disciplinata da apposita convenzione tra il Ministero e la Simest SpA.

In considerazione dell'importanza sempre crescente delle tematiche connesse all'Intelligenza Artificiale, alla Blockchain e all'Internet of Things - di cui tratta il comma 20 - risulta fondamentale sostenere lo sviluppo di tali tecnologie, favorendo gli investimenti nei suddetti ambiti e garantendo al contempo il collegamento tra i diversi settori di ricerca interessati. A tal fine, la disposizione in esame prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di Intelligenza Artificiale, Blockchain e Internet of Things. In particolare, si specifica che il Fondo ha lo scopo di perseguire obiettivi di politica economica ed industriale, connessi anche al programma Industria 4.0, nonché di accrescere la competitività e la produttività del sistema economico. Si prevede che, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia definito l'organismo competente alla gestione delle risorse nonché l'assetto organizzativo atto a consentire

l'uso efficiente delle risorse del Fondo al fine di favorire il collegamento tra i diversi settori di ricerca interessati dagli obiettivi di politica economica e industriale, la collaborazione con gli organismi di ricerca internazionali, l'integrazione con i finanziamenti della ricerca europei e nazionali, le relazioni con il sistema del venture capital italiano ed estero. Viene inoltre espressamente attribuita al Ministero dello sviluppo economico la funzione di amministrazione vigilante. Si prevede inoltre la possibilità per enti, associazioni, imprese o singoli cittadini di contribuire alla dotazione del Fondo e rimanda al predetto regolamento per la definizione delle modalità di trasferimento dei contributi.

La misura prevista dai commi 21, 22 e 23 introduce un contributo a fondo perduto sotto forma di voucher per l'acquisizione di competenze professionali di supporto alle imprese che intendono investire in innovazione e tecnologie digitali. L'agevolazione è corrisposta alle piccole e medie imprese, nonché alle reti di imprese che hanno assunto risorse manageriali per favorire processi di digitalizzazione e riorganizzazione aziendale e sviluppare competenze – sul piano tecnico e manageriale – in grado di consentire la gestione dei profili di complessità organizzativa e produttiva che impone la trasformazione tecnologica. L'ammontare del voucher è definito nella misura massima di 40.000 euro su base annua, incrementata a 80.000 euro per le reti di impresa.

Capo III Decontribuzione Sud

Art. 20

(Proroga incentivo occupazione Mezzogiorno per le annualità 2019 e 2020 (decontribuzione SUD))

La norma conferma, per il biennio 2020-2021, la misura prevista ai commi 893 e 894 dell'articolo 1 della legge n. 205/2017 in base alla quale i programmi operativi nazionali e, in aggiunta, anche quelli regionali, cofinanziati dal Fondo sociale europeo ed i Programmi Operativi Complementari possano prevedere, anche per l'anno 2019 e per l'anno 2020, nell'ambito degli obiettivi specifici previsti dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, misure per favorire l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti, che non abbiano compiuto i 35 anni di età, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, ovvero soggetti di età superiore ai 35 anni, purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

Ai soggetti di cui al periodo precedente, per i quali è applicabile l'esonero contributivo previsto dall'articolo 1-bis comma 1 del decreto-legge n. 87/2018, le misure di cui al presente articolo possono prevedere, l'estensione fino al 100 per cento del medesimo esonero, entro i limiti di importo annuo previsti dalle rispettive misure.

Si prevede che siano conseguentemente rimodulati i programmi interessati, seguendo le procedure previste dalla normativa vigente per i singoli programmi.

Titolo III Misure per il lavoro, l'inclusione sociale, la previdenza e il risparmio

Capo I Misure per il lavoro, il contrasto alla povertà, l'accesso alla pensione

Art. 21

(Fondi per l'introduzione del reddito e delle pensioni di cittadinanza e per la revisione del sistema pensionistico)

Il comma 1 prevede che, al fine dell'introduzione nell'ordinamento delle pensioni di cittadinanza e del reddito di cittadinanza, quest'ultima quale misura contro la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale, a garanzia del diritto al lavoro, della libera scelta del lavoro, nonché il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione, alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato «Fondo per il reddito di cittadinanza». Fino alla data di entrata in vigore delle misure in esame continuano ad essere riconosciute le prestazioni relative al beneficio economico del ReI di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nel limite di spesa pari alle risorse destinate a tal fine dall'articolo 20, comma 1 del predetto decreto legislativo n. 147 del 2017, e sulla base delle procedure ivi indicate, le quali concorrono al raggiungimento del limite di spesa complessivo e sono

accantonate in pari misura per il medesimo fine di cui al citato articolo 20, comma 1 del citato decreto legislativo n. 147 del 2017 nell'ambito del Fondo per il reddito di cittadinanza.

Il comma 2 dispone che, al fine di dare attuazione ad interventi in materia pensionistica finalizzati all'introduzione di ulteriori modalità di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato «Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani».

Il comma 3 prevede che gli eventuali risparmi derivanti dai provvedimenti attuativi delle misure afferenti a uno dei due Fondi, puntualmente quantificati nelle relazioni tecniche di accompagnamento dei provvedimenti stessi, possano essere utilizzati a compensazione degli eventuali maggiori oneri derivanti dai provvedimenti attuativi delle misure afferenti all'altro Fondo, mediante ridefinizione contestuale degli specifici limiti di spesa. L'amministrazione a cui è demandata la gestione di tali misure effettua il monitoraggio sull'andamento della spesa e trimestralmente comunica entro il mese successivo i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora siano accertate, rispetto agli oneri previsti, eventuali economie per alcune misure e maggiori oneri per le altre, entrambe aventi anche carattere pluriennale, possono essere effettuate variazioni compensative tra gli stanziamenti interessati per allineare il bilancio dello Stato agli effettivi livelli di spesa. L'accertamento avviene quadrimestralmente.

Il comma 4 destina una quota parte del Fondo per il reddito di cittadinanza ai centri per l'impiego al fine del loro potenziamento e una ulteriore quota al finanziamento del contributo per il funzionamento di ANPAL Servizi S.p.A.

Art. 22 **(Sistema duale)**

L'integrazione della quota di finanziamento prevista per i percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti alla alternanza scuola lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera d), della legge n. 183 del 2014 e del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 nasce dalla necessità di sostenere la messa a regime del sistema duale quale strumento fondamentale di raccordo tra formazione e mondo del lavoro.

Art. 23 **(Piani di recupero occupazionale)**

Con l'articolo in parola si dà seguito ai trattamenti di CIGS e di mobilità in deroga nell'anno 2019, nelle aree di crisi industriale complessa disciplinati, rispettivamente, dall'articolo 44, comma 11-bis, del D.lgs. 148 del 15, e dall'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Si segnala che con l'integrazione all'articolo 44, comma 11 bis, operata dall'articolo 3-ter del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, introdotto dalla legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123, è possibile la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria sino ad un massimo di 12 mesi "per ciascun anno di riferimento"; conseguentemente, con l'approvazione della norma, anche le imprese già beneficiarie della misura negli anni 2016 e/o 2017 e/o 2018, potranno richiedere ulteriori 12 mesi di trattamento nel 2019, sempre nel limite delle risorse disponibili. I trattamenti per il 2019 sono finanziati dalle risorse residue dei precedenti finanziamenti ripartiti tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 1 del 12.12.2016 e n. 12 del 05.04.2017. A questi si aggiungono i residui dei nove milioni di euro nella disponibilità della regione Sardegna previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2018, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2018, n. 83, nonché un ulteriore finanziamento di 117 milioni di euro a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 24 **(ANPAL)**

La disposizione ha l'obiettivo di finalizzare ad interventi di politica attiva del lavoro i risparmi di spesa realizzati in relazione agli interventi previsti, per gli anni 2017 e 2018, dall'articolo 10 del decreto legge n. 91 del 2017.

La disposizione intende, inoltre, finalizzare ad interventi di politica attiva del lavoro i risparmi di spesa realizzati in relazione di cui all'art. 2, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76.

Art. 25

(Fondo politiche migratorie)

La disposizione prevede l'incremento del Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 a decorrere dall'anno 2019.

Art. 26

(Incentivi al contratto di apprendistato)

L'articolo 1, comma 110, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, la lettera d) destina euro 5 milioni per l'anno 2018, 15,8 milioni di euro per l'anno 2019 e 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per l'estensione degli incentivi di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Tuttavia l'incremento finanziario previsto a partire dal 2019 dalla citata lettera d) risulta eccedente rispetto al totale finanziario allocato dall'art. 68, comma 4, lett. a), della legge n. 144 del 99 pari a € 289.109.570,46. I 5 milioni che risultano rientrare nell'allocatione finanziaria precedentemente indicata sono destinati all'estensione degli incentivi di cui all'articolo 32, comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 per il contratto di apprendistato per la qualifica, il diploma e il certificato di specializzazione tecnica superiore.

Art. 27

(Investimenti qualificati)

La disposizione in esame, mediante una modifica al comma 88 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), eleva la percentuale di somme dell'attivo patrimoniale che gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono destinare agli investimenti qualificati come definiti dal comma 89 dell'articolo 1 della medesima legge di bilancio 2017, nonché ai piani di risparmio a lungo termine indicati al comma 100 dello stesso articolo 1.

Art. 28

(Assunzioni nella pubblica amministrazione)

Il comma 1 rifinanzia il Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per le finalità di cui alla lettera b), destinato ad assunzioni a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà di assunzione previste dalla legislazione vigente, che saranno autorizzate, nell'ambito delle vacanze di organico, a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 2 stabilisce che, ai fini della ripartizione delle risorse, si tiene conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni ed alle esigenze di potenziamento di settori specifici secondo gli obiettivi Governo. Le risorse assegnate alle amministrazioni richiedenti sono destinate, in via prioritaria, per avviare nuove procedure concorsuali per il reclutamento di professionalità con competenze in materia di digitalizzazione; razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi; qualità dei servizi pubblici; gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento; contrattualistica pubblica; controllo di gestione e attività ispettiva; tecnica di redazione degli atti normativi e analisi e verifica di impatto della regolamentazione; monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica e di bilancio.

Il comma 3 prevede che, fatta salva l'esigenza di professionalità aventi competenze di spiccata specificità, secondo le indicazioni dei rispettivi piani di fabbisogno, le procedure concorsuali per il reclutamento delle predette professionalità sono svolte mediante concorsi pubblici unici, per esami o per titoli ed esami, in relazione a figure professionali omogenee, organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il tramite della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), che si avvale dell'Associazione Formez PA. Le predette procedure concorsuali e le conseguenti assunzioni sono effettuate in deroga all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nella procedura concorsuale per la copertura delle posizioni dirigenziali

può essere prevista una riserva per il personale interno in possesso dei requisiti per l'accesso al concorso per dirigente nel limite massimo del cinquanta per cento dei posti messi a concorso.

Il comma 4 prevede che, al fine di potenziare il funzionamento degli uffici giudiziari e di garantirne la piena funzionalità, di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, nonché per la realizzazione di una rete territoriale di istituti a custodia attenuata per detenute madri e di far fronte alle esigenze di funzionamento degli istituti penali per i minorenni, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nell'ambito dell'attuale dotazione organica, per il triennio 2019-2021, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un contingente di personale amministrativo non dirigenziale.

Il comma 5 dispone che, per mantenere i necessari standard di funzionalità dell'Amministrazione dell'interno, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di immigrazione e ordine pubblico, il Ministero dell'interno è autorizzato, per il triennio 2019-2021, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nell'ambito della dotazione organica, ad assumere unità di personale della carriera prefettizia e di livello dirigenziale e non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno.

Le procedure concorsuali per l'accesso ai profili delle Aree possono essere bandite anche in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il comma 6 prevede che, al fine di potenziare l'attuazione delle politiche ambientali, di perseguire un'efficiente ed efficace gestione delle risorse pubbliche destinate alla tutela dell'ambiente, anche nell'obiettivo di prevenire l'instaurazione di nuove procedure di infrazione europee e di superare quelle già in essere, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche in deroga alle disposizioni del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché senza il previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in deroga alle vigenti facoltà assunzionali dell'amministrazione e al previo esperimento delle procedure di mobilità ordinaria di cui all'articolo 30 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il triennio 2019-2021, è autorizzato ad assumere un contingente di personale a tempo indeterminato, anche in sovrannumero con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami. È parimenti autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, di un contingente di personale in posizioni dirigenziali di livello dirigenziale non generale, con riserva di posti non superiore al 50 per cento al personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Per le medesime finalità, viene incrementata la dotazione organica del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla progressiva riduzione delle convenzioni riguardanti attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico ed operativo in materia ambientale. Per gli anni dal 2019 al 2024, le risorse derivanti dalle riduzioni delle citate convenzioni, annualmente accertate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite all'erario. Nell'esercizio finanziario 2025, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate e quantificate le risorse che derivano dall'estinzione delle convenzioni al fine di ridurre corrispondentemente, a regime, i relativi stanziamenti di bilancio. I bandi per le procedure concorsuali definiscono i titoli valorizzando l'esperienza lavorativa in materia ambientale nell'ambito della pubblica amministrazione. La procedura concorsuale è affidata alla Commissione Interministeriale per l'attuazione del progetto RIPAM.

Il comma 7 incrementa la dotazione organica dell'Avvocatura dello Stato. La stessa Avvocatura dello Stato, anche in deroga alle disposizioni del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, nonché senza il previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in deroga alle vigenti facoltà assunzionali dell'amministrazione e al previo esperimento delle procedure di mobilità ordinaria di cui all'articolo 30 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il triennio 2019-2021, è autorizzata ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di livello dirigenziale non generale, e a livello non dirigenziale. Nella procedura concorsuale per la copertura delle posizioni dirigenziali, può essere prevista una riserva per il personale interno in possesso dei requisiti per l'accesso al concorso per dirigente nel limite massimo del cinquanta per cento dei posti messi a concorso. La procedura concorsuale è affidata alla Commissione Interministeriale per l'attuazione del progetto RIPAM.

Il comma 8 prevede che, al fine di agevolare la definizione dei processi amministrativi pendenti e di ridurre ulteriormente l'arretrato, è autorizzata l'assunzione, con conseguente incremento della dotazione organica, anche in deroga alla vigente normativa in materia di turn over, di Consiglieri di Stato e Referendari dei

Tribunali Amministrativi regionali. Si prevede, altresì, un'ulteriore autorizzazione di spesa per le connesse esigenze di funzionamento della giustizia amministrativa.

Il comma 9 autorizza, al fine di agevolare la definizione dei processi amministrativi pendenti e di ridurre ulteriormente l'arretrato, per il triennio 2019-2021, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, il reclutamento, con conseguente incremento della dotazione organica di diritto, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di personale non dirigenziale del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali. Il comma 10 apporta modifiche all'articolo 12 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109 relativo all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), incrementandone il personale.

Il comma 13 prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sia rimodulata, in base ai fabbisogni triennali programmati, la dotazione organica del personale della carriera diplomatica, tenendo conto anche dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, commi 3 e 6, del decreto-legge 1 gennaio 2010, n. 1, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione.

Il comma 14 stabilisce che, al fine di perseguire più efficacemente le missioni istituzionali, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato, in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente e nel rispetto dell'attuale dotazione organica, ad espletare procedure concorsuali per l'assunzione di personale non dirigenziale.

Il comma 15 prevede che, al fine di garantire una migliore azione di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale nazionale, è consentito lo scorrimento delle graduatorie relative alle procedure di selezione pubblica bandite ai sensi dell'art. 1, commi 328 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, nel rispetto della dotazione organica.

Il comma 16 prevede che le amministrazioni, ad eccezione di quelle individuate dai commi 8, 9 e 13, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato i dati relativi al personale da assumere e i relativi oneri, ai fini dell'assegnazione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, lettera b), come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo in commento. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 29 **(Magistrati ordinari)**

Il comma 1 autorizza il Ministero della Giustizia per l'anno 2019, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso già bandito alla data di entrata in vigore della legge di bilancio. Il comma 2 autorizza la relativa spesa.

Il comma 3 incrementa il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria complessivamente di 600 unità e autorizza il Ministero della Giustizia, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali. Dispone altresì che, con uno o più decreti del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, siano rideterminate le piante organiche degli uffici giudiziari. Infine, il comma 4 autorizza la relativa spesa.

Art. 30 **(Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia)**

La norma, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto al terrorismo internazionale, autorizza l'assunzione straordinaria per un contingente massimo di 6.150 unità delle Forze di polizia (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza e Corpo di polizia penitenziaria).

Inoltre, al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, nonché per le indifferibili necessità di prevenzione e contrasto della diffusione dell'ideologia di matrice terroristica in ambito carcerario, la disposizione autorizza, non prima del 1° marzo 2019, in deroga a quanto previsto dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, l'assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria di ulteriori unità. A tali assunzioni si provvede mediante scorrimento delle graduatorie vigenti, attingendo in via prioritaria a quelle approvate nell'anno 2017 e, per i posti residui, in parti uguali, a quelle approvate nell'anno 2018.

Art. 31

(Assunzioni straordinarie nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

Il comma 1, per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, incrementa la dotazione organica dei vigili del fuoco.

Il comma 2 stabilisce che, per la copertura dei posti nonché per le assunzioni ordinarie autorizzate dalla vigente normativa per il 2019, si provvede prioritariamente mediante il ricorso alla graduatoria, fino ad esaurimento della medesima, relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 5140 del 6 novembre 2008, la cui validità è all'uopo prorogata fino al 31 dicembre 2019.

Il comma 3 prevede che le residue facoltà assunzionali, relative esclusivamente alle assunzioni straordinarie per la copertura dei citati posti, sono esercitate, per il settanta per cento dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, e, per il rimanente trenta per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 32

(Assunzione straordinaria di 1000 ricercatori)

La disposizione, al comma 1, prevede un incremento del fondo per il finanziamento ordinario delle università, al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale ed in particolare per l'assunzione di ricercatori. Si prevede inoltre che, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le risorse siano ripartite tra le università. Ulteriormente, si dispone che la quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata entro il 30 novembre di ciascun anno per le citate finalità rimanga a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del fondo per il finanziamento ordinario delle università.

Il comma 2 sostituisce il comma 3 dell'articolo 16 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, prevedendo che la valutazione del merito eccezionale per la chiamata diretta sia effettuata da apposite commissioni nominate con decreto del Ministro vigilante, composte da un minimo di tre fino ad un massimo di cinque esperti del settore di afferenza degli Enti che propongono l'assunzione per chiamata diretta. Si prevede altresì che la durata delle commissioni non possa essere superiore ad un anno dalla data di nomina e che l'incarico di componente delle commissioni sia consentito solo per due mandati consecutivi e che non dia diritto a compensi o gettoni di presenza. Si dispone infine che il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate è proporzionalmente a carico dei bilanci degli enti che propongono le assunzioni e che l'attuazione di tali disposizioni non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 33

(INAIL)

La disposizione, al comma 1, in coerenza con il modello assicurativo di finanziamento adottato, allo scopo di ampliare ulteriormente le aree di intervento e consentire l'assunzione tempestiva ed efficace di iniziative di investimento, con particolare riferimento ai settori dell'edilizia sanitaria, scolastica, di elevata utilità sociale e per la realizzazione di federal building, autorizza l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), a decorrere dall'anno 2019, ad incrementare la propria dotazione organica di 60 unità.

Si prevede che tale incremento sia coperto sia tramite l'avvio di procedure concorsuali pubbliche e relative assunzioni, in deroga ai vincoli in materia di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni e ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, in possesso delle necessarie competenze tecnico-amministrative e di adeguata professionalità in materia di investimenti mobiliari e immobiliari; sia tramite apposito bando di mobilità, a valere sulle facoltà assunzionali dell'Istituto previste dalla legislazione vigente, ove il personale provenga da amministrazioni non sottoposte a disciplina limitativa della assunzioni.

La norma prevede inoltre che l'INAIL istituisca un proprio nucleo di valutazione e verifica degli investimenti mobiliari e immobiliari, con la funzione di assicurare il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione, all'attuazione e al monitoraggio degli investimenti. Si prevede altresì che, con apposito regolamento dell'Istituto, sia disciplinato il funzionamento del nucleo secondo criteri volti a valorizzare la peculiarità delle diverse tipologie di investimento; i componenti del nucleo vengono selezionati tramite apposita procedura di valutazione comparativa svolta tra soggetti in possesso di specifica professionalità, scelti tra i dipendenti dell'Istituto, tra i dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando e, nel numero massimo di cinque, tra soggetti esterni alla pubblica amministrazione. La disposizione fissa, inoltre, il trattamento da corrispondere ai componenti del nucleo, nonché il trattamento indennitario da riconoscere al personale con qualifica non dirigenziale, sostitutivo degli altri trattamenti accessori spettanti in via ordinaria al medesimo personale. Il comma 1 dispone, infine, che l'Istituto assicuri il funzionamento del nucleo avvalendosi delle risorse finanziarie, umane, strumentali e tecnologiche disponibili a legislazione vigente.

Il comma 2 prevede che agli oneri derivanti dalle citate assunzioni si provveda a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, commi 488 e 491, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevedendo l'istituzione di un apposito fondo di parte corrente nell'ambito del bilancio dell'Istituto.

Art. 34

(Rinnovo contrattuale 2019-2021)

Al comma 1, la norma prevede che per il triennio 2019-2021 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono determinati in 1.100 milioni di euro per il 2019, 1.425 milioni di euro per il 2020 e 1.775 milioni di euro a decorrere dal 2021.

Al comma 2, la norma dispone che gli importi di cui al comma 1, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrano a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il comma 3 prevede che per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2019 - 2021, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, siano posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 1. A tale fine i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

Il comma 4 prevede che le disposizioni di cui al comma 3 siano applicate anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

Il comma 5 dispone che, nelle more della definizione dei contratti collettivi di lavoro e dei provvedimenti negoziali riguardanti il personale in regime di diritto pubblico relativi al triennio 2019-2021, a valere sulle risorse a copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 3, si dia luogo, in deroga alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, all'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché degli analoghi trattamenti disciplinati dai provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,42 per cento dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019, e dello 0,7 per cento a decorrere dal 1° luglio 2019. Il comma 5, inoltre, prevede che, per il personale di cui all'articolo 2, comma 2 del citato decreto legislativo n. 165, si dia luogo all'erogazione dell'elemento perequativo *tantum* ove previsto dai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro riferiti al triennio 2016-2018, nelle misure, con le modalità e i criteri ivi definiti e con decorrenza dal 1° gennaio 2019 fino alla data di definitiva sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-2021 che ne disciplinano il riassorbimento.

Al comma 6 si prevede che, fermo restando quanto previsto dal comma 5, lettera a), in relazione alla specificità della funzione e del ruolo del personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, a valere sulle risorse di cui al comma 1, l'importo di 210 milioni di euro può essere destinato, nell'ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021, alla disciplina degli istituti normativi nonché ai trattamenti economici accessori privilegiando quelli finalizzati a valorizzare i servizi di natura operativa di ciascuna amministrazione. Inoltre, previo avvio delle rispettive procedure negoziali e di concertazione, in caso di mancato perfezionamento dei predetti provvedimenti negoziali alla data del 30 giugno di ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, l'importo annuale di cui al primo periodo è destinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della

giustizia all'incremento delle risorse dei fondi per i servizi istituzionali del personale del Comparto Sicurezza-Difesa e dei fondi per il trattamento accessorio del personale dei Vigili del Fuoco, con successivo riassorbimento nell'ambito dei benefici economici relativi al triennio 2019–2021.

Il comma 7 prevede che nell'anno 2019 siano versati all'entrata al bilancio dello Stato e restino acquisiti all'erario 140 milioni di euro iscritti sul conto dei residui ai sensi dell'articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Art. 35

(Assunzioni presso l'ispettorato nazionale del lavoro)

Al fine di rafforzare l'attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro si prevede che l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) è autorizzato ad assumere, un contingente di personale ispettivo. L'Ispettorato nazionale del lavoro comunica al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze il numero delle unità da assumere e la relativa spesa.

Si prevede, altresì, un aumento delle sanzioni relative ai lavoratori irregolari di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, all'articolo 18-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dell'art. 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all'art. 12, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136;

Si dispone, inoltre, che una quota delle sanzioni amministrative in materia prevenzionistica e delle somme che l'INL ammette a pagare in sede amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, primo periodo, e del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in apposito capitolo per essere destinate alle spese di funzionamento nonché all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa dell'Ispettorato nazionale del lavoro anche allo scopo di valorizzare l'apporto del personale dirigenziale e non dirigenziale al potenziamento dell'efficacia ed efficienza dell'azione dell'Agenzia. Infine, si prevede che le entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 sono destinate, entro un specifico limite annuo, ad incentivare l'attività di rappresentanza in giudizio dell'Ente.

Art. 36

(Riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate)

La disposizione prevede, a decorrere dall'anno 2020, un incremento del fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, ivi comprese le Capitanerie di porto.

Capo II

Politiche giovanili

Art. 37

(Fondo per le politiche giovanili)

La disposizione prevede l'incremento della dotazione del Fondo per le Politiche giovanili, volto a promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, nonché a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi.

Capo III

Misure a tutela dei risparmiatori

Art. 38

(Fondo per il ristoro dei risparmiatori)

Per far fronte alle conseguenze pregiudizievoli nei confronti dei risparmiatori delle crisi bancarie verificatesi negli ultimi anni, sono stati approntati interventi di sostegno del risparmio.

La legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e per il bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" all'articolo 1, commi da 1106 a 1109, ha previsto

l'istituzione, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo di ristoro finanziario, con una dotazione finanziaria di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021.

Detto strumento va ad aggiungersi al Fondo di solidarietà istituito e disciplinato dall'articolo 1, commi da 855 a 861, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche S.p.a., dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa, dalla Cassa di risparmio di Ferrara S.p.a. e dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.a., alle quali successivamente sono state accomunate Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e Veneto Banca S.p.A. dal decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, convertito dalla legge 31 luglio 2017, n. 121.

La coesistenza dei mezzi di intervento sopra menzionati a beneficio dei risparmiatori danneggiati dalla violazione degli obblighi informativi ha determinato l'esigenza di coordinare le attività del Fondo di ristoro e del Fondo di solidarietà, nonché la necessità di procedere alla revisione della disciplina vigente del citato Fondo previsto dalla legge n. 205 del 2017, recante un quadro sommario ed una dotazione limitata a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021, con l'obiettivo di ampliare e migliorare l'ambito di intervento.

Nelle more dell'attività preparatoria del nuovo intervento, attraverso l'art. 11, comma 1-bis, lettera a), del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito in legge 21 settembre 2018, n. 108 (c.d. decreto milleproroghe) è stato approntato un primo sistema di intervento affidato alla CONSOB per avviare le erogazioni finanziarie a favore dei risparmiatori, destinatari di pronuncia favorevole adottata entro il 30 novembre 2018 dall'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF), avvalendosi del Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori istituito dalla CONSOB, previsto dall'art. 32-ter.1 del d.lgs. n. 58/1998 e successive modificazioni (TUF), incrementato dell'importo di 25 milioni di euro previsto come dotazione finanziaria del Fondo di ristoro per l'anno 2018.

La riforma istituisce un nuovo Fondo di ristoro finanziario provvisto di una dotazione iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, per l'ammontare complessivo di 1.575 milioni nel triennio considerato. Si tratta di uno strumento significativo per soccorrere i risparmiatori danneggiati dalle pratiche non conformi alle leggi vigenti in materia di sottoscrizione e di collocamento di azioni riconducibili alle banche nazionali prive di mezzi patrimoniali adeguati ai fini risarcitori perché poste in liquidazione coatta amministrativa.

In particolare, il presente articolo dispone quanto segue.

Nel comma 1 viene istituito un nuovo Fondo di ristoro finanziario (di seguito il "Fondo") allo scopo di ristorare i risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto, riconosciuto con sentenza del giudice o con pronuncia dell'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF), in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo 24.2.1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento di azioni emesse da banche aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dal 17 novembre 2015 al 31 dicembre 2017.

Il Fondo viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione finanziaria iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

Tale apporto finanziario trae copertura per l'importo 75 milioni di euro dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal vigente articolo 1, comma 1106, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 nella misura di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 nonché per l'importo di 500 milioni di euro dalle corrispondenti risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 marzo 2019 e restano acquisite all'Erario.

Il comma 2 prevede che hanno accesso al Fondo i risparmiatori che siano la persona fisica, l'imprenditore individuale, anche agricolo, il coltivatore diretto, che ha acquistato le azioni di cui al comma 1, o i loro successori mortis causa, nonché il coniuge, il convivente more uxorio, i parenti entro il secondo grado in possesso delle predette azioni, a seguito di trasferimento con atto tra vivi.

Nel comma 3 vengono riportate le condizioni di operatività del Fondo, le cui prestazioni sono dedicate alle azioni acquistate dal risparmiatore avvalendosi della prestazione di servizi di investimento da parte della banca emittente o di società da questa controllate, rispetto alle quali è stato riconosciuto il risarcimento del

danno in sede giudiziale o dall'ACF, nonché detenute dal risparmiatore alla data in cui la banca è posta in liquidazione ovvero la data in cui la banca è stata posta in risoluzione, qualora questa abbia preceduto la liquidazione.

L'istanza di risarcimento va presentata entro il 30 giugno 2019 avanti l'autorità giudiziaria ordinaria o l'ACF e il ristoro erogato è pari al 30 per cento dell'importo onnicomprensivo riconosciuto o liquidato nelle sentenze o pronunce dell'ACF, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore, comprensivo di accessori di legge ove riconosciuti, ivi inclusi gli interessi legali e la rivalutazione monetaria. Tale misura è allineata ai limiti previsti dai sistemi di garanzia a favore dei depositi bancari.

Si prevede, inoltre, che il ristoro non è cumulabile con altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento; i dividendi percepiti sono dedotti dall'importo riconosciuto o liquidato nelle sentenze o pronunce.

Infine l'accettazione del pagamento del Fondo equivale a rinuncia all'esercizio di qualsiasi diritto e pretesa connessa alle stesse azioni, salvo quanto previsto dal successivo comma 6 in materia di eventuali sopravvenienze di incrementi della misura del ristoro a carico del stesso Fondo.

Nel comma 4, si prevede che il Fondo è surrogato nei diritti del risparmiatore per l'importo corrisposto, anche per i pagamenti effettuati, ai sensi dell'articolo 11, comma 1-bis del decreto legge 25 luglio 2018 n. 91, convertito con modificazioni con legge 21 settembre 2018, n. 108, dal Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori istituito dalla CONSOB, previsto dall'art. 32-ter.1 del d.lgs. n. 58/1998. Il Fondo opera entro i limiti della dotazione finanziaria secondo il criterio cronologico della presentazione della domanda avanti l'autorità giudiziaria ordinaria o l'ACF corredata di idonea documentazione.

Il comma 5 ammette alle misure di ristoro del Fondo i risparmiatori che hanno aderito a iniziative transattive assunte dalle banche sia con deduzione degli importi percepiti in esecuzione della transazione sia previa restituzione dell'importo percepito in esecuzione della transazione oggetto di successiva revocatoria. Detti risparmiatori sono postergati nell'erogazione del ristoro agli altri, salvo quelli che si trovano in situazioni di debolezza economica.

Il Ministero della Giustizia e la CONSOB comunicano, ai sensi del comma 6, al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi alle domande presentate e agli importi richiesti, le sentenze e pronunce con gli importi riconosciuti a titolo di risarcimento del danno, nonché quelle di rigetto. Tali comunicazioni sono finalizzate a consentire l'erogazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze degli importi riconosciuti e a consentire una verifica delle risorse occorrenti per l'erogazione della misura di rimborso agli aventi diritto, nonché per aumentare la misura percentuale dei rimborsi all'esito del processo avviato ai sensi della presente legge nonché dell'articolo 11, comma 1-bis del decreto legge 25 luglio 2018 n. 91, convertito con modificazioni con legge 21 settembre 2018, n. 108, tenendo conto delle risorse effettivamente disponibili, ai fini dell'erogazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze degli importi riconosciuti e per consentire una verifica delle risorse occorrenti per adeguare la dotazione finanziaria del Fondo e rimodulare le misure delle prestazioni a favore dei risparmiatori.

Al fine di accelerare il processo di ristoro a favore dei risparmiatori, il comma 7 dispone il potenziamento dell'attività dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie da parte della CONSOB, mediante l'incremento dei Collegi arbitrali fino a dieci e Collegi specializzati riservati ai risparmiatori in situazioni di debolezza economica. Sono previste anche semplificazioni per il ricorso all'ACF da parte dei risparmiatori rispetto alle procedure previste dal Regolamento adottato con delibera della CONSOB n. 19602 del 4 maggio 2016. Gli oneri per il funzionamento dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), per le esigenze logistiche e per le dotazioni informatiche necessarie, nonché le spese del procedimento non altrimenti recuperabili sono poste a carico delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 32-ter.1 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58.

Per la trattazione dei ricorsi presentati dai risparmiatori sopra menzionati, l'ambito di operatività dell'ACF è esteso alle domande di valore superiore a euro cinquecentomila ed ai ricorsi relativi alle azioni acquisite prima dall'introduzione dell'articolo 25-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Le disponibilità finanziarie per il funzionamento dell'ACF affluiscono in appositi fondi speciali, separati dal patrimonio della Consob e dagli altri fondi, per essere utilizzate esclusivamente agli scopi indicati nell'articolo in questione. Esaurita la loro funzione, le disponibilità residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di ristoro.

Ai sensi del comma 8, al fine di assicurare lo svolgimento prioritario delle complessive attività preordinate all'adozione delle pronunce da parte dell'ACF, la CONSOB può assumere, mediante selezione pubblica, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, in aggiunta alla dotazione della pianta organica vigente

per un massimo di cinque anni, fino a 55 unità di personale in possesso di idonee professionalità e competenze. A tal fine è autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, a cui si provvede, in via del tutto eccezionale, in deroga all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

All'onere per gli anni dal 2019 al 2021, pari a 4,5 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

Il comma 9 dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2019, sono stabilite le misure di attuazione della disciplina legislativa.

Al fine di agevolare il processo di ristoro dei risparmiatori, il comma 10 consente la stipula di apposito protocollo tra CONSOB e Fondo interbancario di tutela dei depositi istituito ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, per l'acquisizione della documentazione occorrente per l'adozione della decisione dell'ACF che il risparmiatore non è in grado di produrre e che si trovano nella disponibilità delle banche.

Il comma 11 chiarisce che il Fondo di ristoro finanziario disciplinato dall'articolo 1, commi da 1106 a 1108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è sostituito dal Fondo istituito dal presente articolo.

Il comma 12 prevede le condizioni per l'accesso alle procedure arbitrali relative al Fondo di solidarietà da parte degli obbligazionisti subordinati delle due banche venete in liquidazione coatta amministrativa, dando definitiva attuazione a quanto stabilito dall'articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, convertito, con modifiche, dalla legge 31 luglio 2017, n. 121.

Titolo IV Misure di settore

Art. 39

(Risorse per la riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie)

La disposizione di cui al comma 1, al fine di porre in essere da parte delle regioni tutti gli interventi volti alla riduzione dei tempi d'attesa nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, in osservanza delle indicazioni previste nel vigente Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA), tra i quali merita particolare attenzione l'implementazione e l'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture sanitarie, così come previsto dall'articolo 47 bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, per il triennio 2019-2021, secondo il quale, nell'ottica della semplificazione in materia di sanità digitale nei piani di sanità nazionali e regionali si deve privilegiare la gestione elettronica delle pratiche cliniche, attraverso l'utilizzo della cartella clinica elettronica, così come i sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture da parte dei cittadini con la finalità di ottenere vantaggi in termini di accessibilità e contenimento dei costi, prevede per il triennio 2019-2021, una specifica autorizzazione di spesa di 50 milioni di euro annui.

Con il comma 2, si dispone che le risorse di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro annui per il triennio considerato, sono ripartite in favore delle regioni secondo modalità individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il comma 3 demanda al Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, la verifica, a seguito del monitoraggio, degli effetti derivanti dall'adozione degli interventi e le azioni di cui al comma 1.

Art. 40

(Fabbisogno sanitario nazionale standard 2019 -2021)

Il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è normativamente fissato soltanto per l'anno 2019 in 114,435 miliardi di euro a seguito di successivi interventi normativi.

Con la presente disposizione si conferma per il 2019 il predetto valore e lo si incrementa di 2.000 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 1.500 milioni di euro per l'anno 2021.

La disposizione inoltre, allo scopo di contrastare la paventata scarsità di medici di medicina generale, intende incrementare le risorse a disposizione per l'assegnazione delle borse di studio ai predetti medici in formazione, di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 325 del 30 maggio 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994 n. 467, dove viene stabilita la dotazione di risorse finanziarie da destinare all'assegnazione delle

borse di studio ai medici che partecipano ai corsi di formazione e per il rimborso delle spese di organizzazione dei corsi.

Art. 41

(Contratti di formazione specialistica)

La norma, allo scopo di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici per cercare di superare la carenza di medici specialisti del Servizio sanitario nazionale, reca un incremento delle vigenti autorizzazioni di spesa, che consentirà di aumentare, a partire dal 2019, il numero dei contratti di formazione specialistica stipulati dai medici specializzandi con l'università, ove abbia sede la scuola di specializzazione, e con la regione nel cui territorio abbiano sede le aziende sanitarie le cui strutture siano parte prevalente della rete formativa della scuola di specializzazione.

Art. 42

(Programmi di edilizia sanitaria)

La disposizione è diretta ad incrementare il livello delle risorse destinate agli interventi di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico, innalzandolo dall'attuale valore di 24 miliardi di euro (in corso di esecuzione) a 26 miliardi. Il programma, a seguito di riparto delle risorse fra le regioni e gli altri enti interessati mediante delibere del CIPE, si realizza attraverso la sottoscrizione di Accordi di programma a cui seguono i decreti di ammissione a finanziamento delle singole opere in cui gli accordi si articolano. I trasferimenti di risorse avvengono per stati di avanzamento dei lavori.

Art. 43

(Fondo per l'attuazione della riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario)

La norma è tesa ad ampliare la possibilità di utilizzo delle risorse del Fondo, destinato all'attuazione della legge 103/2017, anche al finanziamento di interventi urgenti per la funzionalità delle strutture e dei servizi penitenziari e minorili. In particolare si prevede che le risorse non utilizzate per la copertura dei decreti legislativi di riforma dell'ordinamento penitenziario, possano essere destinate ad interventi urgenti di edilizia penitenziaria e manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili dell'amministrazione penitenziaria e minorile.

Art. 44

(Modifiche all'articolo 7-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 recante modifiche per il riequilibrio territoriale)

L'articolo 7-bis del D.L. n. 243/2016 è finalizzato a definire le modalità con le quali verificare se ed in quale misura le amministrazioni centrali dello Stato si siano conformate all'obiettivo di destinare agli interventi nel Mezzogiorno un volume complessivo di stanziamenti ordinari in conto capitale proporzionale alla popolazione di riferimento o conforme ad altro criterio relativo a specifiche criticità.

L'articolo 7-bis trova il suo fondamento nel comma 5 dell'articolo 119 della Costituzione che prevede la destinazione da parte dello Stato di risorse aggiuntive in favore di determinati territori per rimuovere gli squilibri economico sociali.

Le risorse ordinarie hanno infatti la funzione di consentire a tutti i cittadini di poter disporre di un ammontare di risorse equivalente, mentre le risorse delle politiche aggiuntive devono garantire la copertura del divario esistente tra i vari territori del Paese.

Per consentire il rispetto dei principi di aggiuntività ed addizionalità delle risorse delle politiche di coesione europea e nazionale è quindi necessario riequilibrare la spesa ordinaria pro capite.

L'articolo 7-bis, comma 2, del D.L. n. 243/2016 ha previsto, con riferimento all'esercizio finanziario 2018 e successivi, l'emanazione di un DPCM entro il 30 giugno 2017, proposto dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno, con il quale siano stabilite le modalità mediante le quali verificare se e in quale misura le amministrazioni centrali, cioè i Ministeri e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, si siano conformate all'obiettivo di destinare alle regioni del Mezzogiorno un volume complessivo annuale di stanziamenti ordinari in conto capitale:

- a) proporzionale alla popolazione residente di riferimento o
- b) conforme ad altro criterio relativo a specifiche criticità.

Lo stesso comma 2 prevede l'emanazione di una direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e con il Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno, recante l'individuazione annuale dei programmi di spesa in conto capitale da monitorare.

Il comma 3 prevede la presentazione alle Camere di una relazione annuale sull'attuazione di quanto previsto dall'articolo 7-bis, che individui anche le misure correttive eventualmente necessarie per l'attuazione dello stesso.

Con DPCM 7 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 2017, n. 244, sono state disciplinate le modalità di verifica per l'attuazione dell'articolo 7 bis.

In particolare il DPCM:

- a) circoscrive in prima applicazione ai Ministeri e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la cogenza della norma;
- b) prevede l'individuazione dei programmi di spesa in conto capitale da parte delle Amministrazioni di cui alla precedente lettera a);
- c) definisce:
 1. stanziamenti ordinari in conto capitale gli stanziamenti di bilancio destinati a spese per investimenti fissi lordi e contributi agli investimenti, gli stanziamenti iscritti nel bilancio dello Stato o nel bilancio autonomo della PDCM che non derivano da assegnazioni del Fondo sviluppo e coesione (FSC) o dai Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) e relativo cofinanziamento nazionale (infatti questi ultimi sono per loro natura risorse aggiuntive già dirette per lo più a regioni del Mezzogiorno);
 2. l'inclusione nel monitoraggio: dei programmi di investimento finanziati con le risorse allocate nel Fondo per lo sviluppo infrastrutturale del Paese (art. 1, comma 140, della legge n. 243 del 2016); delle autorizzazioni di spesa pluriennale in conto capitale come le autorizzazioni di spesa non permanenti ma con effetto ultra annuale derivanti da norme che possano configurarsi come leggi pluriennali [spese diretta] o contributo pluriennale [finanziamento di mutui];
 3. la popolazione di riferimento come il numero di residenti al 1° gennaio secondo i più recenti dati ISTAT disponibili;
 4. la ripartizione territoriale come la disaggregazione della spesa in conto capitale che consenta di distinguere la quota attribuibile al territorio delle regioni del Mezzogiorno. L'attribuzione territoriale è effettuata in base alla localizzazione dell'opera o dalla collocazione geografica dell'unità beneficiaria delle risorse trasferite. Qualora la spesa finale sia in capo a soggetti diversi dalle Amministrazioni centrali rileva la localizzazione degli interventi effettuati dall'unità beneficiaria delle risorse trasferite;
 5. entro il 31 gennaio di ogni anno la trasmissione da parte dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la coesione territoriale ed il Mezzogiorno ed al Ministro dell'Economia e delle finanze l'elenco dei programmi di spesa con l'indicazione della possibilità della determinazione della destinazione territoriale della spesa;
 6. l'emanazione della direttiva con la quale sono individuati i programmi di spesa in conto capitale oggetto di verifica ed i criteri per l'espletamento della stessa;
 7. la trasmissione entro il 30 settembre dell'anno successivo all'esercizio finanziario di riferimento, al Ministro per il Mezzogiorno ed al Ministro per l'economia e le finanze di una relazione da parte dei Ministri nella quale sia riportata ogni informazione utile per la verifica dell'obiettivo di destinazione della spesa nelle regioni del Mezzogiorno.

In prima attuazione della disposizione si è evidenziata la possibilità di rendere più incisiva la norma dell'articolo 7-bis, nonché di operare delle modifiche di coordinamento con il nuovo assetto delle deleghe di Governo.

In primo luogo la locuzione "Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno" è aggiornata con la dizione "Ministro per il Sud" (*commi 1, 2 e 3*).

La previsione dell'emanazione di una direttiva da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri relativa alla individuazione dei programmi di spesa oggetto della verifica del rispetto della destinazione territoriale delle risorse è sostituita con l'individuazione degli stessi programmi nel Documento di Economia e Finanza (*comma 2*). Per l'anno 2019, si prevede che l'individuazione dei programmi è demandata alla Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza di prossima presentazione, in quanto la direttiva non è stata ancora emanata. (*comma 2-quater*). Si prevede, inoltre, che le Amministrazioni interessate entro il 28 febbraio di ogni anno trasmettano l'elenco dei programmi di propria competenza al Ministro per il Sud (*comma 2-bis*), in prima applicazione tale trasmissione è effettuata entro il 31 agosto 2019 (*comma 2-quater*).

Particolarmente innovativa è la disposizione del *comma 2-ter* ove si prevede che, anche le risorse allocate nei contratti di programma tra il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e Anas S.p.a. ed i contratti di

programma tra il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., siano predisposti in conformità all'obiettivo della destinazione territoriale di cui all'articolo 7-bis. Parimenti, la norma prevede che anche i contratti di programma vigenti siano sottoposti al monitoraggio dell'articolo 7-bis del D.L. n.243/2016.

Art. 45

(Modifiche alla misura “Resto al Sud”)

La modifica di cui al comma 1, lettera a, della misura “Resto al Sud” mira a produrre un effetto compatibile con le finalità dello strumento agevolativo e, in particolare, con uno dei requisiti fissati dalla legge istitutiva: lo stato di non occupazione, ampliando la platea dei potenziali beneficiari della misura prevista dal DL 91 del 2017 “Resto al Sud” e, quindi, introducendo una nuova categoria di beneficiari rappresentata dai soggetti di età inferiore ai 46 anni.

La modifica di cui al comma 1, lettera b, invece, prevede l'estensione delle agevolazioni anche ai liberi professionisti, rimasti inizialmente esclusi, con la finalità di aiutare quella platea di lavoratori sui quali la recente crisi ha inciso pesantemente. Inoltre, si vuole sostenere le attività libero professionali al fine di consentire loro di affrontare correttamente i mercati, nella gestione del cambiamento economico connesso all'evoluzione tecnologica.

All'assegnazione delle risorse si provvederà secondo quanto previsto dalla norma primaria all'articolo 1, comma 16 del decreto-legge n. 91 del 2017. Al finanziamento complessivo della misura sono stati già destinati 1,25 miliardi di euro imputati alla quota del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020.

L'estensione del limite di età agli under 46 consentirebbe di includere, tra i possibili destinatari della misura agevolativa “Resto al Sud”, quanti hanno maturato competenze professionali significative nel corso della loro esperienza lavorativa, spesso in una condizione di precariato o di lavoro sommerso/irregolare. Inoltre, si consentirebbe di ampliare il target di utenza anche nella direzione dei soggetti espulsi dal mercato del lavoro a causa di crisi aziendali e di settore e con grandi difficoltà di ricollocamento. La misura Resto al Sud diventerebbe, quindi, per i suddetti nuovi destinatari delle agevolazioni, una importante opportunità per patrimonializzare il loro bagaglio di esperienze/competenze professionali, in una prospettiva stabile e duratura nel tempo di autoimprenditorialità.

Inoltre, l'estensione alle libere professioni nel Mezzogiorno si è resa necessaria in quanto, negli ultimi anni, si è registrata una diffusa difficoltà di accesso al mercato del lavoro anche per i giovani professionisti. Alle note e generali problematiche di contesto e di disponibilità di opportunità occupazionali, per il mondo delle professioni si aggiungono altri fattori di criticità, come certificato dall'ultimo rapporto dell'Osservatorio delle libere professioni, nel quale si sottolinea un sostanziale peggioramento dei trend occupazionali nelle regioni meridionali, con particolare riferimento alle professioni legate al settore edilizio.

I costi di start up delle attività libero professionali sono sempre più elevati, in funzione delle dotazioni strumentali ed informatiche necessarie per accedere e successivamente continuare ad operare in un ambito di attività sempre più competitivo e specializzato.

Si evidenzia, inoltre, che il mercato del lavoro giovanile italiano soffre, paragonato agli altri paesi europei, di un tasso di disoccupazione intellettuale anomalo e preoccupante. In altre parole, in Italia alti titoli di studio non danno alti livelli occupazionali. L'Italia è l'unico paese europeo dove il tasso di disoccupazione dei laureati è più alto di quello dei diplomati e persino di coloro che hanno conseguito la sola licenza media. Parallelamente è più facile trovare lavoro con la licenza media che con un titolo di laurea.

Ovviamente, quanto appena sottolineato trova conferma in rapporto agli ambiti di attività libero-professionale, che per definizione presuppongono un alto livello di scolarità: secondo i dati più recenti, il numero di liberi professionisti per 1000 abitanti è, a livello nazionale, pari a 24, in leggero aumento rispetto al 2015 (23 LP per 1000 ab). Sono tuttavia le regioni del Nord Italia a mostrare la maggior densità di professionisti. Il divario territoriale è rilevante: si passa da 30 unità per 1000 abitanti in Emilia Romagna a 14 in Calabria e, in generale, in tutto il Mezzogiorno tale valore non supera le 21 unità.

Resto al Sud, in ragione del suo impianto agevolativo, che assicura la copertura del 100% dei costi di avvio delle nuove iniziative imprenditoriali, potrebbe quindi diventare una risposta efficace alle sopra riportate difficoltà del comparto libero-professionale, dando un suo significativo contributo alla riduzione del divario che, anche con riferimento a questa categoria di attività, si registra tra le regioni del centro-nord e quelle meridionali.

Art. 46

(Risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche)

La norma dispone la proroga per gli anni 2019 e 2020 delle funzioni del commissario straordinario, previsto dal decreto-legge n. 91 del 2013 nell'ambito della procedura di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche in crisi avviata appunto nel 2013. Tale procedura ha portato risultati positivi in termini di efficienza ed efficacia della gestione di tali enti e di riequilibrio dei bilanci e dovrebbe completarsi per tutti i soggetti coinvolti nel 2020. Contestualmente si conferma la possibilità di supportare l'attività del commissario con 3 esperti, nominati dalla Direzione generale Spettacolo del Ministero.

Art. 47
(Sport bonus)

Con la norma in esame è riconosciuto, alle persone fisiche e agli enti non commerciali nonché ai soggetti titolari di reddito d'impresa, un contributo sotto forma di credito d'imposta strutturato secondo le modalità dell'Art-Bonus.

In particolare, per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati nel corso dell'anno solare 2019 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture spetta un credito d'imposta – c.d. "Sport Bonus" - in misura pari al 65% delle erogazioni effettuate, anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi.

Nel dettaglio, il citato credito d'imposta è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20% del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui.

Il credito d'imposta, altresì, è ripartito in tre quote annuali di pari importo e, per i soggetti titolari di reddito d'impresa, è utilizzabile tramite compensazione.

Inoltre è previsto che il bonus non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP e che non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

I soggetti che effettuano le erogazioni in esame non possono cumulare il credito d'imposta con altra agevolazione fiscale prevista da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.

I soggetti destinatari delle erogazioni liberali comunicano immediatamente all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'ammontare delle somme ricevute e con cadenza annuale il loro utilizzo fino all'ultimazione dei lavori, provvedendo contestualmente a darne adeguata pubblicità attraverso l'utilizzo di mezzi informatici.

L'Ufficio per lo sport infine provvede all'attuazione della disposizione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze - da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge - sono individuate le disposizioni applicative necessarie.

Art. 48
(Disposizioni in materia di sport)

La disposizione, al comma 1, modifica la denominazione della società per azioni "CONI Servizi spa" individuata dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 – convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 – in quella di "Sport e Salute S.p.A." e, al comma 2, fissa i parametri per il finanziamento del CONI e di Sport e Salute S.p.A a decorrere dall'anno 2019 e prevede le modalità di finanziamento delle Federazioni sportive nazionali

Si prevede che la nomina del presidente della società Sport e Salute S.p.A e degli altri componenti del consiglio di amministrazione sia effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze su designazione dell'Autorità di Governo competente in materia di sport, sentito il CONI. Viene inoltre sancita l'incompatibilità tra gli incarichi di vertice del Coni e della Sport e Salute S.p.A e si precisa che detta incompatibilità perdura per un biennio dalla cessazione della carica. Si prevede altresì che la designazione del presidente del collegio sindacale sia effettuata dal Ministro dell'economia e delle finanze, mentre quella degli altri componenti del collegio sia affidata all'Autorità di Governo competente in materia di sport.

Si modifica inoltre la ripartizione delle risorse derivante dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi al Campionato italiano di calcio di serie A, inserendo, in particolare, il minutaggio dei giovani

calcatori, che viene determinato sulla base dei minuti giocati negli ultimi tre campionati da giocatori cresciuti nei settori giovanili italiani, di età compresa tra i 15 e i 21 anni e tesserati per l'attuale società per almeno tre interi Campionati di serie A.

Inoltre, si prevede che l'accesso alla ripartizione delle risorse economiche e finanziarie assicurate dalla commercializzazione in forma centralizzata dei diritti audiovisivi sportivi relativi al Campionato italiano di calcio di serie A e B e ad altre competizioni organizzate sia limitato alle società che per l'anno precedente abbiano sottoposto i propri bilanci alla revisione legale svolta da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili, soggetta alla vigilanza della Commissione nazionale per le società e la borsa.

Infine, tramite una modifica all'art. 27-bis della Tabella di cui all'Allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si inseriscono, tra i beneficiari dell'esenzione dall'imposta di bollo di atti, documenti e registri, le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal CONI.

Art. 49

(Interventi per favorire lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali)

In considerazione della costante diminuzione del tasso di natalità in Italia, la norma mira a favorire la crescita demografica coniugando la nascita del terzo figlio allo sviluppo delle attività produttive nelle aree rurali.

La disposizione è finalizzata a favorire lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali e la crescita demografica attraverso il sostegno alla famiglia.

La disposizione prevede la concessione gratuita per un periodo non inferiore a venti anni di una quota di appositi terreni individuati dall'articolo in esame ai nuclei familiari con terzo figlio nato negli anni 2019, 2020, 2021, ovvero a società costituite da giovani imprenditori agricoli che riservano una quota societaria ai predetti nuclei familiari pari al 30 per cento.

Per lo sviluppo aziendale, i predetti soggetti possono accedere prioritariamente alle misure in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e ricambio generazionale, di cui al d.lgs 185/2000.

Per incentivare lo sviluppo e il ripopolamento delle aree rurali, le famiglie concessionarie del terreno possono accedere ad un mutuo a tasso zero, fino a 200.000 euro, per l'acquisto della prima casa in prossimità del terreno. Per l'attuazione di tali misure, è istituito nello stato di previsione del ministero delle politiche agricole, alimentari forestali e del turismo un apposito fondo rotativo.

Al fine di superare l'emergenza causata da *Xylella fastidiosa* e rilanciare il settore olivicolo nelle aree colpite dal batterio, l'articolo 1, comma 128, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018), ha modificato l'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, prevedendo l'estensione del Fondo per la competitività del comparto cerealicolo, anche al settore olivicolo nelle aree colpite dall'emergenza fitosanitaria.

Le risorse già stanziare, pari a 1 milione di euro per ciascuna annualità 2018, 2019 e 2020, sono destinate a coloro che reimpiantano piante tolleranti o resistenti nella zona infetta della regione Puglia sottoposta a misure di contenimento, di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, ad eccezione dell'area di 20 chilometri adiacente alla zona cuscinetto.

La misura risulta di difficile attuazione, a causa della sovrapposizione con un analogo intervento attivato dalla regione Puglia attraverso il proprio Programma di sviluppo rurale. La norma prevede all'uopo la modifica dell'articolo 1, comma 128, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Art. 50

(Bonus Occupazionale Giovani Eccellenze)

La norma, al comma 1, riconosce un incentivo, per le assunzioni effettuate nel periodo 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2019, nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione, sotto forma di esonero dal versamento dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi e contributi INAIL) in favore dei datori di lavoro privati che assumono con contratto subordinato a tempo indeterminato laureati ovvero dottori di ricerca, in possesso di taluni requisiti.

L'esonero è riconosciuto anche per assunzioni a tempo parziale, purché con contratto subordinato di tipo indeterminato. Si precisa che, in tal caso, il limite massimo dell'incentivo è proporzionalmente ridotto.

I successivi commi specificano ulteriormente l'ambito di applicazione dell'esonero.

Giova evidenziare che il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto mediante l'esonero, effettuato nei ventiquattro mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.

Si precisa infine che l'esonero è cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva.

Art. 51

(Modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica)

La disposizione è volta a prevedere la non applicazione, fino al 31 dicembre 2021, delle disposizioni secondo cui, in materia di revisione straordinaria delle partecipazioni:

a) l'alienazione di partecipazioni sociali, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di tutte le partecipazioni possedute al fine di individuare quelle che devono essere alienate;

b) in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini prestabiliti, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

L'amministrazione pubblica, che detiene le partecipazioni, è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione.

Art. 52

(Équipe formative territoriali per il potenziamento di misure per l'innovazione didattica e digitale nelle scuole)

La disposizione prevede l'esonero di un numero massimo di 120 docenti in ciascuno degli anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021 per promuovere misure e progetti di innovazione didattica e digitale nelle scuole, per garantire la diffusione di azioni legate al Piano per la scuola digitale, nonché per promuovere azioni di formazione del personale docente e di potenziamento delle competenze degli studenti sulle metodologie didattiche innovative.

Tali docenti, individuati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tra gli animatori digitali maggiormente attivi, saranno utilizzati direttamente nei territori per incentivare i processi di innovazione didattica e digitale delle scuole.

Conseguentemente il comma 3 modifica il terzo periodo del comma 62 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 stabilendo che le risorse sono ripartite sulla base di procedure selettive e non "a pioggia" per tutte le istituzioni scolastiche.

Art. 53

(Incremento delle dotazioni organiche dei licei musicali)

La recente sentenza TAR Lazio 2915 del 2018 sez. III-bis - confermata dal Consiglio di Stato 3409/2018 - si è pronunciata per l'annullamento della nota 21315 del 15 maggio 2017 contenente indicazioni agli Uffici Scolastici Regionali sull'organico del personale docente in merito alla ripartizione delle ore di insegnamento musicale e conseguente sviluppo dell'organico destinato ai licei musicali.

La nota oggetto di ricorso esplicita quanto già definito nel pertinente decreto interministeriale relativo all'organico docente (decreto 124 del 2017 provvisto di concerto del MEF e del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, nonché registrato presso la Corte dei Conti), ovvero nel richiamo al contenuto della Relazione Tecnica relativa al DPR 89, ove viene ribadito che l'insegnamento "Esecuzione e interpretazione" è impartito "dedicando il tempo del docente a 2/3 alunni" (per una media di 2,5 alunni per ora docente), al fine di rispettare il principio di contenimento della spesa presente in articolo 64 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Tuttavia, le citate sentenze sono intervenute proprio per tale disciplina - che coinvolge la classe di concorso A55 ex DPR 19/2016 - ritenendo che l'esigenza di contenimento di spesa non possa pregiudicare il rispetto dei predefiniti quadri orari indicati nell'all. E) al DPR 89/2010. Secondo tale giurisprudenza, pertanto, per le lezioni di primo strumento musicale va garantita agli alunni un'ulteriore ora frontale per l'apprendimento tecnico-pratico al primo biennio.

A tali prime pronunce ha fatto seguito in tempi brevi un ulteriore provvedimento del TAR Lazio SEZ. III bis 8916/2018 che recepisce l'orientamento delle precedenti.

Sulla questione e sull'eventuale sviluppo di contenzioso, su richiesta del MIUR in merito alle corrette modalità di esecuzione della sentenza 2915, è intervenuto il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato (CT 28345/17 Sez.VII), nel quale si rappresenta l'opportunità di tenere in debita considerazione il fatto che il principio di diritto già chiaramente espresso dal Consiglio di Stato ben potrebbe essere confermato a seguito di eventuale impugnazione dei nuovi provvedimenti di ripartizione dell'organico, con ciò che ne consegue anche in punto di condanna alle spese di lite.

L'attuale schema di decreto interministeriale per l'a.s. 2018/19 - già trasmesso per il concerto al MEF - ricalca il precedente dell'a.s. 2017/18 in quanto è stato elaborato quando il contenzioso citato in premessa era ancora in corso, con la conseguenza di aver già esplicitato i propri effetti sulle connesse procedure di mobilità ed immissioni in ruolo. Infatti, a seguito della Sentenza TAR 2915 del 2018 l'Amministrazione, in raccordo con la competente Avvocatura Generale dello Stato, ha ritenuto opportuno proporre appello al Consiglio di Stato, il quale si è definitivamente pronunciato con la sentenza 3409 pubblicata in data 5 giugno 2018 e notificata all'Avvocatura Generale dello Stato in data 20 luglio 2018, quando erano già dispiegati gli effetti del decreto organici per l'a.s. 2018/19.

Tenuto conto di tale orientamento giurisprudenziale e del citato parere dell'Avvocatura, si è ritenuto necessario prevedere l'incremento di 400 posti dell'organico del personale docente dei licei musicali a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020.

Art. 54

(Disposizioni in materia di rapporto di lavoro del personale ex co.co.co. presso le istituzioni scolastiche)

La norma ha l'obiettivo di rimediare ad una situazione di difficoltà venutasi a determinare in attuazione dell'articolo 1, commi 619 e seguenti, della legge n. 205 del 2019.

La predetta legge stanziava 16,20 milioni di euro a regime per l'assunzione in ruolo di personale già titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa presso le scuole, per lo svolgimento di funzioni assimilabili a quelle degli assistenti amministrativi e tecnici.

In attuazione della legge, è stata formata una graduatoria con 789 posizioni, e sono stati assunti 779 assistenti (10 ex co.co.co., infatti, sono stati nel frattempo collocati a riposo per raggiunti limiti di età).

I 779 assistenti sono stati assunti a tempo parziale al 50%, con una spesa pro-capite, tenendo conto dell'inserimento nella prima classe di anzianità e del consolidamento a regime dell'elemento perequativo previsto da altra disposizione della presente legge, di $27.702,85 \times 50\% = 13.851,42$ euro annui, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP.

Si tratta, dunque, di una spesa di 10,79 milioni annui, inferiore allo stanziamento di 16,20 milioni annui.

Col tempo, la spesa aumenterà per il maturare di una maggiore anzianità di servizio, e diminuirà in considerazione delle cessazioni, poiché i 779 assistenti costituiscono un bacino di personale a esaurimento.

Si stima che la spesa potrà raggiungere il livello massimo corrispondente alla classe di anzianità da 15 a 20 anni, prima che le cessazioni dal servizio più che compensino il maggior stipendio da riconoscere ai non cessati. Lo stipendio annuo, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP, di un assistente con 15-20 anni di servizio, al 50% di part-time, e pari a 16.119,47 euro, corrispondenti a una spesa complessiva non superiore a 12,56 milioni. La spesa effettiva sarà sicuramente inferiore a tale somma, in funzione delle cessazioni che si verificheranno da oggi sino a quando il personale residuo avrà raggiunto l'anzianità 15-20. Si tratta, comunque di una somma inferiore allo stanziamento disponibile di euro 16,21 milioni.

Perciò, si prevede di utilizzare la quota residua dello stanziamento, per ottenere la trasformazione a tempo pieno del rapporto di lavoro degli assistenti ex co.co.co. posizionati nelle prime posizioni della graduatoria utilizzata per assumerli.

Art. 55

(Fondo per l'attuazione del programma di Governo)

La disposizione prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un apposito fondo da destinare al finanziamento di nuove politiche di bilancio e al rafforzamento di quelle già esistenti perseguite dai Ministeri.

Titolo V Politiche invariate

Art. 56
(Politiche invariate)

Il comma 1 incrementa e proroga lo stanziamento finalizzato all'acquisizione dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, di cui all'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96

Il comma 2, relativo al contenzioso enti locali, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo finalizzato a fronteggiare gli oneri derivanti da contenziosi relativi all'attribuzione di pregressi contributi erariali conseguenti alla soppressione o alla rimodulazione di imposte locali

Titolo VI
Misure di razionalizzazione della spesa pubblica

Art. 57
(Misure di razionalizzazione della spesa pubblica)

La disposizione prevede le riduzioni di spesa quale contributo dei singoli Ministeri alla manovra di finanza pubblica.

Art. 58
(Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e altre disposizioni in materia di revisione del sistema di reclutamento dei docenti scolastici)

La norma intende rimediare ad alcune difficoltà che l'opera di ascolto dei portatori di interesse ha permesso di evidenziare, con riferimento all'attuazione del decreto legislativo n. 59 del 2017 e alla riforma da esso recata del modello di reclutamento e di formazione iniziale per i docenti della scuola secondaria.

Difficoltà, peraltro, emerse anche durante i lavori di predisposizione dei regolamenti e decreti attuativi.

Si tratta, in particolare, di:

- lunghezza eccessiva del percorso di formazione iniziale, pari a ben tre anni;
- ridondanza del percorso, per i soggetti già abilitati che decidano di partecipare, superandoli, ai concorsi ordinari. In particolare, a detti soggetti si richiede, sostanzialmente, di ripetere il percorso universitario di abilitazione all'insegnamento;
- assoggettamento dei vincitori del concorso, dopo l'anno che assolve le funzioni di prova, all'istituto dell'individuazione per competenze, con conseguente mutamento nella sede di lavoro e soluzione della continuità didattica;
- compenso, per i candidati frequentanti l'anno di specializzazione, di ridotta entità;
- ridotta compatibilità del percorso di specializzazione con altre attività di docenza, con conseguente impatto negativo per la continuità reddituale, in particolare, dei candidati già iscritti nelle graduatorie di istituto;
- eccessiva lunghezza dell'*iter* di approvazione dei regolamenti e decreti attuativi.

Per risolvere tutte le difficoltà di cui sopra, la norma in questione, che novella il decreto legislativo n. 59 del 2017 intende ridurre la durata del percorso, incrementare la continuità didattica, far venir meno il percorso, sottopagato, di specializzazione e, infine, agevolare l'*iter* dei regolamenti e decreti attuativi.

Tutte queste misure comportano la possibilità di tornare a un sano sistema di reclutamento basato su concorsi ordinari, nonché, incidentalmente, una considerevole riduzione di spesa, a favore di altri settori del sistema di istruzione.

Art. 59
(Ulteriori misure di riduzione della spesa)

La disposizione prevede ulteriori riduzioni di spesa ai fini del contenimento della spesa pubblica.

Titolo VII
Regioni ed Enti locali

Art. 60
(Semplificazione delle regole di finanza pubblica)

La disposizione in esame attua le sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, nelle quali la Corte, interpretando l'articolo 9 della legge n. 243/2012, afferma che:

1. *“l'avanzo di amministrazione rimane nella disponibilità dell'ente che lo realizza”*;
2. *“non può essere oggetto di prelievo forzoso”* attraverso i vincoli del pareggio di bilancio;
3. *“l'iscrizione o meno nei titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dell'entrata e nei titoli 1, 2 e 3 della spesa deve essere intesa in senso meramente tecnico-contabile, quale criterio armonizzato per il consolidamento dei conti nazionali”*.

In tal modo, la Corte costituzionale ha introdotto, di fatto, la possibilità, per gli enti territoriali, di utilizzare il risultato di amministrazione degli esercizi precedenti.

Ciò premesso, le disposizioni recate ai commi da 1 a 4 sono finalizzate a disciplinare, per le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province ed i comuni, l'obbligo di assicurare l'equilibrio di competenza dell'esercizio, così come declinato dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. In particolare, il comma 1 prevede che detti enti territoriali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica esclusivamente nel rispetto dei principi contabili e degli equilibri di bilancio declinati dal citato decreto legislativo n. 118 del 2011, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

Il comma 2, prevede, invece, che, a decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle richiamate sentenze della Corte costituzionale 29 novembre 2017, n. 247 e 17 maggio 2018, n. 101, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni possono utilizzare il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal citato decreto legislativo n. 118 del 2011.

Il comma 3 chiarisce che i predetti enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. La verifica del rispetto di tale equilibrio è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri, allegato al rendiconto di gestione e previsto nell'allegato 10 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011.

Il successivo comma 4 inserisce una clausola di salvaguardia prevedendo la possibilità di introdurre, ai sensi del comma 13 dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, adeguate misure di contenimento della spesa qualora emergessero, sulla base dei monitoraggi periodici dei flussi di cassa della finanza territoriale, andamenti di spesa non coerenti con gli impegni assunti con l'Unione europea.

In conseguenza delle modifiche previste, i commi 5 e 7, con riferimento agli esercizi 2019 e successivi, prevedono, rispettivamente, la cessazione dei commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502, da 505 a 508 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dei commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché dell'articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 e l'abrogazione dell'articolo 43-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50. Con riferimento al saldo non negativo dell'anno 2018, restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Inoltre, con riferimento al saldo non negativo degli anni 2017 e 2018, restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di certificazione di cui al comma 2 del medesimo articolo 43-bis. Resta, poi, ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1.

Da ultimo, il comma 6 prevede che, per le regioni a statuto ordinario, le nuove regole di finanza pubblica si applicano a decorrere dall'anno 2021. L'efficacia di tale comma è subordinata al raggiungimento, entro il 31 gennaio 2019, dell'Intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle risorse aggiuntive per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nelle materie di competenza concorrente. Decorso il predetto termine, in assenza della proposta di riparto delle risorse di cui al periodo precedente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 15 febbraio 2019, le disposizioni recate dal presente comma divengono comunque efficaci.

Art. 61
(Misure per il rilancio degli investimenti e concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario)

La norma in esame è volta a definire le modalità di attuazione del concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario, per il settore non sanitario, di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto legge n.66 del 2014 e dall'articolo 1, comma 680, della legge n. 208 del 2015, garantendo al contempo il rilancio degli investimenti.

Il comma 1 concerne l'attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 103 del 23 maggio 2018, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 527, della legge n. 232 del 2016, per la parte in cui aveva stabilito la proroga all'anno 2020 della manovra di finanza pubblica di cui all'articolo 46, comma 6, primo periodo, del decreto legge n. 66 del 2014. Conseguentemente, si prevede al comma 1 che il contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario di cui al predetto articolo 46, comma 6, sia ridotto di 750 milioni di euro per l'anno 2020.

Il comma 2 attribuisce alle regioni a statuto ordinario un contributo pari a 2.496,20 milioni di euro per il 2019 volto a rilanciare e accelerare gli investimenti pubblici. Gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sul contributo di cui al periodo precedente possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2019, in sede di Conferenza Stato – regioni. Il comma 3 prevede che le regioni utilizzino il predetto contributo per la realizzazione di nuovi investimenti diretti e indiretti quantificando i relativi importi (800 milioni di euro per l'anno 2019 e a 565,40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022).

Il comma 4 attribuisce alle regioni a statuto ordinario un contributo pari a 1.746,20 milioni di euro per il 2020 volto a rilanciare e accelerare gli investimenti pubblici. Gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sul contributo di cui al periodo precedente possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2019, in sede di Conferenza Stato – regioni. Il comma 5 prevede che le regioni utilizzino il predetto contributo per la realizzazione di nuovi investimenti diretti e indiretti quantificando i relativi importi (343 milioni di euro per l'anno 2020, a 467,80 milioni di euro per l'anno 2021 e a 467,70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023).

Il comma 6 indica i criteri necessari per poter riconoscere come nuovi gli investimenti di cui ai commi 3 e 5, mentre al comma 7 sono indicate le tipologie di investimenti da realizzare (investimenti finalizzati a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici del territorio, ivi incluso l'adeguamento e il miglioramento sismico degli immobili; investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico e alla tutela ambientale; interventi nel settore viabilità e trasporti; edilizia sanitaria; edilizia pubblica residenziale; interventi in favore delle imprese, ivi incluse la ricerca e l'innovazione).

I commi 8 e 9 disciplinano le modalità di monitoraggio e certificazione degli investimenti effettuati dalle regioni, nonché le sanzioni da applicare in caso di mancato o parziale impegno degli investimenti. Infatti, la regione non adempiente è tenuta a effettuare un versamento all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 maggio dell'anno successivo, con recupero, in caso di mancato versamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale.

Il comma 10 disciplina le modalità con cui deve essere realizzato il concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario, per il settore non sanitario, di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto legge n. 66 del 2014 e dall'articolo 1, comma 680, della legge n. 208 del 2015, per un importo complessivamente pari a 2.496,20 milioni di euro per l'anno 2019 e 1.746,20 milioni di euro per l'anno 2020. Tale concorso è realizzato in termini di saldo netto da finanziare:

- nell'esercizio 2019, per un importo pari a 2.496,20 milioni di euro attraverso la mancata erogazione da parte dello Stato del contributo di cui al comma 2;
- nell'esercizio 2020, per un importo pari a 1.746,20 milioni di euro attraverso la mancata erogazione da parte dello Stato del contributo di cui al comma 4;

In termini di indebitamento netto il concorso è realizzato:

- per l'anno 2019 per un importo pari a 800 milioni di euro attraverso la mancata erogazione da parte dello Stato del contributo di cui al comma 2 e per un importo pari a 1.696,20 milioni di euro mediante il conseguimento di un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- per l'anno 2020, per un importo pari a 908,40 milioni di euro attraverso la mancata erogazione da parte dello Stato dei contributi di cui ai commi 2 (565,40 milioni di euro) e 4 (343 milioni di euro) e per un importo pari a 837,80 milioni di euro mediante il conseguimento di un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Il comma 11 subordina l'efficacia dei commi da 2 a 10 di cui al presente articolo al raggiungimento entro il 31 gennaio 2019 dell'Intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano sulle risorse aggiuntive per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nelle materie di competenza concorrente. Decorso il predetto termine, in assenza della proposta di riparto delle risorse di cui al periodo precedente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 15 febbraio 2019, le disposizioni recate dai commi da 2 a 10 divengono comunque efficaci.

Il comma 12 individua la copertura degli oneri di cui al presente articolo nel fondo investimenti enti territoriali.

Art. 62

(Compensazione dei crediti e debiti delle regioni e delle province autonome in materia di tassa automobilistica)

La Conferenza delle regioni e province autonome nella seduta del 21 giugno 2018 ha approvato all'unanimità la tabella delle compensazioni dei debiti e crediti fra regioni in materia di tassa automobilistica che risolve in via completa e definitiva la problematica per gli esercizi successivi al 2008.

Le compensazioni interregionali dei pagamenti della tassa automobilistica derivano dal fatto che ogni regione incassa, tramite gli intermediari abilitati dalla normativa nazionale (Poste, Tabaccherie e Agenzie automobilistiche), oltre alle tasse automobilistiche dovute dai soggetti residenti, anche le tasse di competenza delle altre regioni. Non tutti gli incassi sono riversati dagli intermediari sulla base della competenza regionale pertanto si creano dei disallineamenti nei dati degli archivi della tassa automobilistica. Gli effetti di tale situazione sono poi incrementati dagli errori commessi dai contribuenti, che possono provocare l'errata destinazione dei versamenti.

Il tema delle compensazioni interregionali dei pagamenti della tassa automobilistica effettuati da soggetti residenti fuori regione si trascina da diversi anni anche per l'architettura funzionale dello SGATA indicato transitoriamente, ma ancora operativo, come archivio nazionale, tant'è che la Conferenza delle regioni e delle province autonome nella seduta dell'8 luglio 2009 aveva deciso di non dar corso alle compensazioni per gli anni successivi al 2007, anche a causa della problematica di verifica dei dati.

Dal prossimo anno l'incognita finanziaria per i bilanci regionali rappresentata dal tema delle compensazioni, sarà superata dall'impegno delle regioni di aderire a decorrere dal 1° gennaio 2019 al servizio di pagamento pagoBollo, progettato e realizzato in collaborazione fra l'Agenzia per l'Italia Digitale e l'Automobile Club d'Italia e pienamente integrato con il Sistema pagoPA. L'obbligo per le regioni di adesione al sistema pagoPA, è peraltro sancito dall'art. 5 del CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale) e dall'articolo 15, comma 5bis, del D.L. 179/2012.

La Conferenza delle regioni e province autonome ha, pertanto, deciso, come soluzione completa e definitiva della problematica, di procedere alla compensazione interregionale dei gettiti tassa automobilistica per tutti gli esercizi successivi all'anno 2008, rifacendosi nel metodo a precedenti accordi negoziali interregionali (ad esempio ambito sanità). Il punto di convergenza è rappresentato da un abbattimento condiviso delle partite indicate nel prospetto di potenziale compensazione interregionale che il Dipartimento delle Finanze – MEF - rende disponibile affinate da analisi e correzioni del tasso di errore affidate al CIGANTA.

Per favorire le regioni con importi a debito, si è stabilito di procedere a rateizzazione in 15 anni con compensazione a partire dall'esercizio 2020 su somme a qualsiasi titolo corrisposte alle singole regioni, con l'esclusione di quelle destinate al finanziamento della sanità.

Il comma 2 precisa che per le autonomie speciali le compensazioni sono effettuate nel rispetto delle norme statutarie e dei relativi ordinamenti finanziari. Conseguentemente gli importi indicati nella tabella riferiti alla regione Friuli Venezia Giulia sono da attribuire al bilancio dello Stato, analogamente ai 3/10 degli importi riferiti alla regione Sardegna.

Art. 63

(Rapporti finanziari con le autonomie speciali)

La disposizione è finalizzata a definire a regime, attraverso lo strumento dell'accordo, il livello di concorso alla finanza pubblica delle regioni Valle d'Aosta, Sardegna, Sicilia e Friuli Venezia Giulia, in analogia con quanto convenuto con la regione Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano, tenendo conto anche delle sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015, n. 154 del 2017 e n. 103 del 2018.

Nelle more dell'accordo, la disposizione assicura in ogni caso l'allineamento del contributo alla finanza pubblica dei predetti enti a quello già scontato nei tendenziali di bilancio.

Art. 64***(Finanziamento piani di sicurezza per la manutenzione di strade e scuole delle province delle regioni a statuto ordinario)***

La norma in esame prevede un contributo a favore delle province delle regioni a statuto ordinario di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033, finalizzato al finanziamento di piani di sicurezza a valenza triennale per la manutenzione di strade e scuole. Il riparto del contributo in parola è demandato ad apposito decreto interministeriale, da adottare entro il 20 gennaio 2019, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali sulla base della contrazione di risorse destinate alla spesa di manutenzione necessaria per strade e scuole, determinata nel periodo ricompreso tra il 2010 e il 2017, nonché in relazione all'incidenza delle manovre sulle principali entrate correnti delle province. Al fine di garantire l'effettivo utilizzo delle somme attribuite a ciascuna provincia, si prevede che le risorse assegnate per ogni annualità devono essere liquidate o liquidabili per le finalità indicate, ai sensi del decreto legislativo n. 118/2011, entro il 31 dicembre di ogni anno. Al fine di assicurare la realizzazione dei piani di sicurezza a valenza triennale per la manutenzione di strade e scuole, si prevede, altresì, la finalizzazione delle facoltà assunzionali previste dalla legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2017) al reclutamento di personale in possesso dei requisiti tecnico-professionali necessari per l'elaborazione e l'attuazione dei predetti piani di manutenzione.

Il comma 3, invece, stabilisce le modalità di monitoraggio degli interventi finanziati dal Fondo in esame da effettuarsi secondo i criteri di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche.

Art. 65***(Utilizzo del risultato di amministrazione per gli enti in disavanzo)***

La norma consente agli enti in disavanzo di utilizzare il risultato di amministrazione limitatamente alle quote "coperte", ovvero effettivamente disponibili, superando le incertezze interpretative in vista dell'attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018.

In particolare il comma 1 prevede che le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione possono essere applicate al bilancio di previsione per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità obbligatorio e del Fondo anticipazioni di liquidità, compresa la quota di disavanzo applicata nell'esercizio successivo. La norma prevede altresì le modalità di determinazione di tale limite nelle more dell'approvazione del rendiconto e in caso di esercizio provvisorio oltre al divieto di utilizzare il risultato di amministrazione da parte degli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti.

Il comma 2 consente di utilizzare sempre il risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Il comma 3 dispone che per gli anni 2019 e 2020 le regioni a Statuto Ordinario utilizzino le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2 senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione di liquidità.

Il comma 4 prevede che, per le regioni, il divieto di utilizzare il risultato di amministrazione da parte degli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti è riferito al termine previsto per l'approvazione del rendiconto da parte della Giunta, e conferma l'obbligo, anche per le regioni in disavanzo, di utilizzare la quota accantonata del risultato di amministrazione nel fondo anticipazioni di liquidità previsto dall'articolo 1, commi 692 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

La norma è definita in coerenza con il costante orientamento della Corte le Costituzionale espresso nelle sentenze nn. 70/2012 e 89/2017, per le quali "i vincoli di destinazione delle risorse confluenti a fine esercizio nel risultato di amministrazione permangono anche se quest'ultimo non è capiente a sufficienza o è negativo: in questi casi l'ente deve ottemperare a tali vincoli attraverso il reperimento delle risorse necessarie per finanziare gli obiettivi, cui sono dirette le entrate vincolate refluite nel risultato di amministrazione negativo o incapiente".

Art. 66***(Semplificazione adempimenti contabili)***

La disposizione è volta a semplificare gli obblighi informativi da parte dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni e delle comunità montane, con particolare riferimento alle informazioni relative ai bilanci di previsione ed ai rendiconti di gestione.

In particolare, il comma 1 prevede che, a decorrere dal bilancio di previsione 2019, l'invio dei bilanci di previsione e dei rendiconti venga effettuato esclusivamente alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, eliminando, di conseguenza, gli obblighi informativi nei confronti del Ministero dell'interno.

Il successivo comma 2 mira a riscrivere l'articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di certificazioni finanziarie ed invio dati contabili, prevedendo, in particolare, che il Ministero dell'interno possa comunque richiedere informazioni su particolari dati finanziari, non presenti nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Inoltre, il novellato articolo 161, nel prevedere una semplificazione degli obblighi di firma da parte dei soggetti titolati a fornire le informazioni, precisa che modalità per la struttura, la redazione, nonché la data di scadenza per la trasmissione delle certificazioni sono stabilite con decreto del Ministero dell'interno, previo parere dell'Anci e dell'Upi, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e che le informazioni raccolte sono rese note sulle pagine del sito internet del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno. Le medesime informazioni sono altresì rese disponibili per l'inserimento nella banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009 n. 196.

Da ultimo, il citato articolo 161 prevede che, decorsi 30 giorni dal termine previsto per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, in caso di mancato invio, da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, sono sospesi i pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale. In sede di prima applicazione, con riferimento al bilancio di previsione 2019, la sanzione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal 1° novembre 2019. Infine, coerentemente con le modifiche intervenute, è sostituita la rubrica del richiamato articolo 161. Il comma 3 coordina, poi, la tempistica di applicazione del regime sanzionatorio per ritardata approvazione e/o ritardato invio dei bilanci di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato alla banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze con le modifiche apportate al richiamato comma 4 dell'articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 67

(Disciplina del fondo pluriennale vincolato per i lavori pubblici)

Al fine di favorire gli investimenti degli enti territoriali, la norma prevede che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali i cui all'articolo 3-bi del decreto legislativo n. 118 del 2011, i principi contabili applicati di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011 riguardanti la disciplina del fondo pluriennale vincolato per i lavori pubblici sono adeguati al decreto legislativo n. 50 del 2016, il nuovo codice dei contratti pubblici. L'aggiornamento della vigente disciplina del fondo pluriennale vincolato riguardante i lavori pubblici, definita sulla base del vecchio codice dei contratti, determina il superamento degli ostacoli di natura contabile alla realizzazione degli investimenti pubblici.

La norma provvede altresì ad eliminare dall'ordinamento contabile delle regioni e degli enti locali i riferimenti normativi al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il codice dei contratti pubblici abrogato dal decreto legislativo n. 50 del 2016.

Art. 68

(Disposizioni concernenti il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia)

L'articolo riguarda il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia. Le nuove disposizioni recepiscono

l'accordo concluso in sede di Conferenza Unificata il 18 ottobre 2018 tra il Governo e i rappresentanti delle autonomie territoriali.

Come noto, l'articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 108, ha istituito il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia ("piano periferie"). Successivamente, sono stati approvati il bando con il quale sono stati definite le modalità e la procedura di presentazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie. E' stata poi approvata la relativa graduatoria e così consentito il finanziamento dei primi 24 enti.

L'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha poi istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle Amministrazioni centrali dello Stato. L'articolo 1, comma 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a integrazione delle risorse stanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 108, e dell'art. 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, ha destinato ulteriori risorse a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020, mediante delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

In tal modo è stato consentito il finanziamento di tutti i residui 96 enti che avevano presentato domanda e sono state sottoscritte le relative convenzioni.

In questo contesto normativo si è poi inserita la sentenza della Corte costituzionale n. 74 del 2018, che ha dichiarato incostituzionale il comma 140 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2017, in quanto "non prevede un'intesa con gli enti territoriali in relazione ai settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale".

Si è resa così necessaria un'attenta valutazione, di carattere anche giuridico, circa modalità e tempi per l'attuazione del piano periferie.

Il comma 02 dell'articolo 13 del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2017, n. 108, ha poi differito al 2020 l'efficacia delle convenzioni concluse con i 96 enti successivi ai primi 24.

In data 18 ottobre 2018 il Governo ha quindi sancito un accordo in Conferenza Unificata con i rappresentanti degli enti territoriali in modo da: consentire nel 2019 il finanziamento delle spese effettivamente sostenute e documentate in base al cronoprogramma degli interventi; prevedere che siano finanziate le spese effettivamente sostenute per gli interventi e quindi che le economie prodotte nel corso dell'attuazione e della realizzazione degli interventi del "piano periferie" rimangano nella disponibilità dei Fondi di provenienza per essere messe a disposizione di ulteriori investimenti degli altri comuni e città metropolitane e in particolare per gli Enti che non hanno presentato la richiesta di finanziamento.

Si rende quindi necessario dare seguito all'impegno assunto con l'accordo in Conferenza Unificata con riguardo alle disposizioni da introdurre nella legge di bilancio, puntualmente enunciate nell'accordo stesso in riferimento al "piano periferie".

Le disposizioni in questione riproducono le corrispondenti parti dell'accordo, stabilendo che: le convenzioni in essere con i 96 enti successivi ai primi 24, beneficiari delle risorse statali per il "piano periferie", producono nuovamente effetti finanziari dal 2019; tali effetti sono limitati al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate e dovranno a tal fine essere adeguate le convenzioni esistenti; le risorse relative alle economie di spesa prodotte nel corso degli interventi rimangono nel Fondo di provenienza, per essere destinate a interventi per spese di investimento dei comuni e delle città metropolitane; le nuove disposizioni trovano copertura negli stanziamenti residui del Fondo sviluppo e coesione, con le stesse finalità.

Art. 69

(Gestione commissariale per il debito pregresso di Roma Capitale)

Il comma 1 chiarisce che i debiti derivanti dall'utilizzo avvenuto in tutto o in parte in data successiva al 28 aprile 2008 di contratti quadro di aperture di credito stipulati in data antecedente a tale data, e dalla conversione totale o parziale, avvenuta in data successiva al 28 aprile 2008, di prestiti flessibili stipulati in data antecedente a tale data, inseriti nel documento predisposto dal Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma sono quelli relativi al finanziamento di spese di investimento sulla base del quadro economico progettuale, o di analogo documento consentito per l'accesso al credito, approvato alla data del 28 aprile 2008.

In particolare, il comma 2 precisa che sono quelli relativi agli impegni assunti alla data del 28 aprile 2008 sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate ancorché relativi ad alcune delle voci del quadro economico progettuale, o di analogo documento consentito per l'accesso al credito, oggetto del finanziamento, ivi incluse le spese tecniche e di progettazione.

Inoltre, il comma 3 specifica che sono inclusi tra i debiti di cui al comma 1 quelli derivanti dai prestiti flessibili, inseriti nel citato piano di rientro, stipulati in data antecedente al 28 aprile 2008 e finalizzati al rifinanziamento di debito già in ammortamento.

Il comma 4 prevede che il Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma è autorizzato a includere nel Piano di rientro gli oneri derivanti dall'emanazione da parte di Roma Capitale di provvedimenti ex art. 42 bis del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, anche adottati in pendenza di giudizio, qualora l'indebita utilizzazione di beni immobili per scopi di interesse pubblico abbia comportato la loro modificazione, anteriormente alla data del 28 aprile 2008, in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità ovvero qualora sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio o l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera ovvero il decreto di esproprio.

Il comma 5 dispone che il Commissario straordinario del Governo procede ad autorizzare il pagamento sul bilancio separato del Piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma, dell'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 42 bis del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, entrambi devalutati in applicazione dell'art. 248, comma 4, del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 267, così come richiamato dal D.P.C.M. 04.07.2008, determinato da Roma Capitale e al ristoro del pregiudizio derivante da occupazione senza titolo di cui al comma 3 del medesimo articolo limitatamente agli importi maturati sino alla data del 28 aprile 2008.

Il comma 6 prevede il termine di 36 mesi per i responsabili degli uffici del comune di Roma per avanzare specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte a qualsiasi titolo dal comune di Roma in data precedente al 28 aprile 2008.

Ai sensi del comma 7, le istanze sono accompagnate da specifica attestazione che le obbligazioni si riferiscono a prestazioni effettivamente rese alla data del 28 aprile 2008 e che le stesse rientrano nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale. I responsabili dei servizi attestano altresì che non è avvenuto, nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo e che il debito non è caduto in prescrizione. Inoltre, sono disciplinate le istanze che si riferiscono a posizioni debitorie configuranti debiti fuori bilancio.

Il comma 8 stabilisce che per le eventuali obbligazioni per le quali l'istanza non abbia le caratteristiche di cui ai commi precedenti, l'attestazione si intende resa in senso negativo circa la sussistenza del debito.

Ai sensi del comma 9, il Commissario Straordinario del Governo procede all'estinzione delle posizioni debitorie e alla definitiva rilevazione della massa passiva.

Il comma 10 prevede che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di approvazione dell'accertamento definitivo del debito pregresso del comune di Roma stabilisce il termine finale per l'estinzione dei debiti oggetto di ricognizione, determinando, contestualmente, la conclusione delle attività straordinarie della gestione commissariale.

Si rappresenta, infine, che le rate dei mutui oggetto della norma sono state regolarmente pagate dai precedenti Commissari Straordinari *pro tempore* fino alla data del 30 giugno 2017 in corrispondenza della quale è emerso il dubbio interpretativo in merito all'attribuzione della competenza tra la Gestione Commissariale e la gestione ordinaria di Roma Capitale.

Art. 70

(Disposizione per il finanziamento degli investimenti regionali)

Il comma 1 reintroduce nell'ordinamento contabile delle regioni l'istituto del "debito autorizzato e non contratto" con l'obiettivo di favorire la realizzazione degli investimenti pubblici, senza far crescere il debito pubblico, e risparmiando la spesa per interessi.

Il "debito autorizzato e non contratto" è uno strumento caratteristico dell'ordinamento contabile regionale, introdotto dall'art. 5 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, e soppresso a decorrere dal 2016 dall'art. 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che consentiva alle regioni di dare copertura alle spese di

investimento con i prestiti previsti dalla legge di bilancio, senza il vincolo di previo perfezionamento degli stessi.

Al fine di garantire la correlazione tra gli investimenti e il debito autorizzato e non contratto, il comma 2 impone alle regioni di elencare nella Relazione sulla gestione allegata al rendiconto sia gli impegni per spese di investimento di competenza dell'esercizio finanziati col ricorso al debito non contratto, sia gli impegni per spese di investimento che hanno determinato il disavanzo da debito autorizzato e non contratto alla fine dell'anno, distintamente per esercizio di formazione.

Art. 71

(Variazioni di bilancio amministrative)

La norma consente alle regioni di evitare la contrazione dei mutui previsti in bilancio per dare copertura ad impegni per investimenti in caso di maggiori accertamenti di entrata che rendono non necessario il ricorso al debito.

In particolare, la lettera a) prevede che, a seguito dell'accertamento di maggiori entrate correnti tributarie ed extratributarie rispetto a quelle previste in bilancio, la Giunta regionale può variare il bilancio per sostituire la copertura degli investimenti prevista in bilancio costituita dal ricorso al debito con i maggiori accertamenti di entrate del titolo 1 e 3.

La lettera b) attribuisce al responsabile finanziario la competenza a modificare l'elenco delle coperture degli investimenti previsto nella nota integrativa al bilancio, al solo fine di modificare la distribuzione delle coperture finanziarie tra gli investimenti già programmati. Trattandosi di variazioni compensative nell'ambito dell'elenco di coperture già approvato, l'applicazione della norma non può determinare incrementi di debito. Ad esempio, se la nota integrativa prevede due investimenti, il primo finanziato da debito e il secondo finanziato dalle entrate correnti, nel caso di blocco del procedimento riguardante l'avvio dell'investimento finanziato dalle entrate correnti, la norma consente di invertire la copertura tra i due investimenti, ed evitare il ricorso al debito.

Art. 72

(Tavolo di lavoro per favorire l'attuazione del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68)

La fiscalizzazione dei trasferimenti prevista dal decreto legislativo n. 68 del 2011 risulta particolarmente complessa negli aspetti procedurali, con particolare riferimento alla rideterminazione dell'addizionale regionale IRPEF a invarianza di pressione fiscale complessiva, nonché all'attribuzione alle regioni a statuto ordinario di una quota del gettito riferibile al concorso di ciascuna regione nella attività di recupero fiscale in materia di IVA. Tali criticità hanno comportato il necessario rinvio dell'attuazione del predetto decreto, da ultimo ai sensi dell'articolo 1, comma 778, della legge n. 205 del 2017. Pertanto è istituito un tavolo di lavoro presso il Ministero dell'economia e delle finanze per definire un percorso di attuazione dei principi di cui al d.lgs. n. 68 del 2011 e valutare eventuali adeguamenti della normativa vigente.

Art. 73

(Piano di riequilibrio finanziario pluriennale)

La norma in esame, in considerazione dei tempi necessari per la conclusione dell'iter di accoglimento o diniego da parte della Corte dei Conti del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267/2000, facoltizza gli enti che accedono alla procedura del cosiddetto predissesto a richiedere una anticipazione del fondo di rotazione nella misura massima del 50 per cento dell'importo ordinariamente erogabile a seguito dell'approvazione definitiva del piano stesso da parte della Corte dei Conti. La somma anticipata, proprio al fine di contribuire alla velocizzazione del processo di risanamento dell'ente interessato, può essere destinata esclusivamente al pagamento dei debiti fuori bilancio per beni, servizi e forniture con le imprese, previo formale riconoscimento degli stessi, nonché ad effettuare transazioni ed accordi con i creditori. Le somme anticipate, in caso di assenso al piano di riequilibrio, sono considerate a scomputo della somma dovuta e, nel caso di diniego al piano da parte della Corte dei Conti, sono recuperate attraverso la procedura di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge n. 228/2012, per essere riversate all'apposita contabilità speciale relativa al fondo di rotazione a valere sulla quale è erogata l'anticipazione in questione.

Art. 74

(Rinegoziazione del debito degli enti locali relativo ai prestiti gestiti da Cassa depositi e prestiti S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze)

La norma è finalizzata a consentire la rinegoziazione dei mutui concessi da Cassa depositi e prestiti S.p.A. agli enti locali trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, prevedendo la modifica delle relative condizioni di tasso di interesse sulla base della curva dei rendimenti di mercato dei titoli di Stato e, quindi, consentendo agli enti locali mutuanti un risparmio in termini di interessi da corrispondere.

In merito alle disposizioni puntuali di cui alla norma in esame, si segnala che:

- I. il comma 1 individua l'ambito dei mutui oggetto della norma, rimandando al successivo comma 2, la definizione delle caratteristiche del portafoglio potenzialmente rinegoziabile;
- II. il comma 2 individua:
 - a. le caratteristiche dei mutui oggetto della rinegoziazione sulla base del tasso di interesse attualmente applicato, del debitore effettivo, della vita residua, dell'importo minimo del debito residuo rinegoziabile;
 - b. i mutui non inclusi nel portafoglio potenzialmente rinegoziabile in virtù di caratteristiche peculiari degli stessi.
- III. il comma 3 rimanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, l'individuazione del portafoglio dei mutui potenzialmente oggetto di rinegoziazione, e la definizione dei criteri e delle modalità di perfezionamento dell'operazione, prevedendo che le condizioni dei mutui post rinegoziazione siano determinate sulla base della curva dei rendimenti dei titoli di Stato, sulla base di un piano di ammortamento a tasso fisso e a rate costanti, comprensive di capitale ed interessi;
- IV. Il comma 4 prevede che la gestione dell'operazione di rinegoziazione sia effettuata dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. in base alla Convenzione stipulata con il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003.

Art. 75

(Riduzione dei costi della politica nelle regioni a statuto speciale, ordinario e nelle province autonome)

Le disposizioni di cui al presente articolo, essendo volte a garantire una riduzione dei costi della politica nelle regioni a statuto speciale, ordinario e nelle province autonome, sono suscettibili di determinare risparmi di spesa per la finanza pubblica, in atto non quantificabili.

Al fine di indurre le regioni a statuto speciale, ordinario e le province autonome ad adottare le misure di contenimento della spesa previsti dall'articolo in esame, la norma prevede che una quota pari all'80 per cento dei trasferimenti erariali disposti a loro favore, diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale, possa essere erogata solo a condizione della realizzazione delle misure stesse.

Art. 76

(Fondo aree confine)

L'art. 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 (convertito con modificazioni dalla l. 3 agosto 2007, n. 127), ha istituito il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale al fine di garantire il superamento delle condizioni di svantaggio dei comuni confinanti.

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), ha finanziato il Fondo per le annualità 2018-2020, rispettivamente con euro 1.000.000,00, 5.000.000,00 e 10.000.000,00.

La stessa legge ha individuato come beneficiari 66 comuni veneti di cui 51 della provincia di Belluno e 15 delle altre province, confinanti con la regione Friuli Venezia Giulia. I finanziamenti sono destinati allo sviluppo economico e alla integrazione.

Le modalità di erogazione del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari.

Considerato che il Fondo ha la finalità di ridurre la sperequazione delle aree di confine rispetto alle autonomie, e che, quindi, deve prevedere la possibilità per i comuni di realizzare interventi straordinari che consentano un effettivo sviluppo economico del territorio, si prevede di finanziare per il triennio il Fondo in esame.

Art. 77

(Fondo montagna)

Il Fondo, istituito dall'art. 2 l. 31 gennaio 1994, n. 97 ("Nuove disposizioni per le zone montane"), è destinato ai 4.168 comuni totalmente e parzialmente montani tramite le regioni, che sono le destinatarie del finanziamento.

Gli importi erogati alle regioni vanno poi a incrementare i fondi regionali destinati ai comuni montani.

La norma dispone che "I criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni e le province autonome sono stabiliti con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole e forestali", ai sensi dell'art. 2 l. 27 dicembre 2004, n. 309.

Con l'art. 1, co. 761, l. 28 dicembre 2015, n. 208 (l. di stabilità 2016) il Fondo è stato finanziato per un importo di euro 5.000.000,00 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

Dato il numero dei comuni totalmente e parzialmente montani, si prevede il rifinanziamento del predetto Fondo per il triennio 2019-2021.

Art. 78

(Fabbisogno finanziario Università)

La norma disciplina, per il periodo 2019-2025, il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica da parte delle università statali; in analogia a quanto avvenuto nei precedenti esercizi, il concorso è definito attraverso una limitazione al fabbisogno finanziario del comparto in parola, ponendo al contempo particolare attenzione al rilancio degli investimenti e delle attività di ricerca e innovazione sul territorio nazionale. In particolare, il fabbisogno finanziario da esse complessivamente generato in ciascun anno, al netto delle riscossioni e dei pagamenti per investimenti e per ricerca, non può essere superiore al fabbisogno realizzato nell'anno precedente, incrementato del tasso di crescita del PIL reale stabilito dall'ultima nota di aggiornamento del documento di economia e finanza, di cui all'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le riscossioni ed i pagamenti per la ricerca, oggetto di esclusione, si riferiscono esclusivamente alle riscossioni ed ai pagamenti direttamente imputabili all'attività progettuale degli atenei.

Il comma 2 disciplina, poi, la fase transitoria del nuovo calcolo del fabbisogno, prevedendo, per il solo anno 2019, l'esclusione delle sole spese di investimento; ciò in considerazione del fatto che il monitoraggio infra-annuale delle spese di ricerca potrà avvenire esclusivamente a seguito della piena attuazione del sistema SIOPE +, di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2018, emanato in attuazione dell'articolo 14, commi 8-bis ed 8-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in vigore per il sistema universitario statale a decorrere dal 1° gennaio 2019 e che le riscossioni per ricerca e investimenti vengono contabilizzati dagli atenei, nel loro complesso, all'interno del macro aggregato "Contributi agli investimenti" (E.4.02.00.00.000), di cui al decreto SIOPE del Ministero dell'economia e delle finanze 5 settembre 2017, in vigore dal 1° gennaio 2018. Il comma 2 disciplina, altresì, le modalità di calcolo del fabbisogno programmato per l'anno 2019 prevedendo che lo stesso è determinato dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base del fabbisogno programmato per l'anno 2018, al netto della media dei pagamenti per investimenti dell'ultimo triennio, incrementato del tasso di crescita del PIL reale stabilito dall'ultima nota di aggiornamento del documento di economia e finanza, di cui all'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il comma 3 disciplina le modalità di calcolo del fabbisogno programmato per l'anno 2020, prevedendo che lo stesso è determinato dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base del fabbisogno realizzato per l'anno 2019, al netto della differenza tra la media delle riscossioni e dei pagamenti per ricerca dell'ultimo triennio, incrementato del tasso di crescita del PIL reale stabilito dall'ultima nota di aggiornamento del documento di economia e finanza, di cui all'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il successivo comma 4 prevede, poi, che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, siano disciplinate le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni in parola.

I commi 5 e 6 stabiliscano tempi certi di programmazione e monitoraggio del fabbisogno finanziario del sistema universitario in ciascun esercizio.

Da ultimo, il comma 7 stabilisce che, a decorrere dall'anno 2021, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, preveda, tra i criteri di ripartizione delle risorse ordinarie, penalizzazioni economiche commisurate allo scostamento registrato, nel rispetto del principio di proporzionalità, nei confronti delle università statali che non hanno rispettato il fabbisogno finanziario programmato nell'esercizio precedente.

Titolo VIII Esigenze emergenziali

Art. 79 (Esigenze emergenziali)

Il comma 1 della disposizione proroga l'esenzione IMU, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati inagibili a seguito del sisma 2012 limitatamente a quelli allocati nei comuni individuati dall'articolo 2-bis, comma 43, del D.L. n. 148 e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.

Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2019, per i soggetti che ne facciano domanda e che abbiano la residenza o la sede legale o operativa in uno dei comuni colpiti dall'evento alluvionale del 17 e 19 gennaio 2014 nei medesimi territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, nonché nei comuni colpiti dagli eventi atmosferici avvenuti dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014, il termine di sospensione delle rate dei mutui ipotecari o chirografari, di cui i predetti soggetti sono titolari, relativi a edifici distrutti, inagibili o inabitabili, anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici per i soggetti.

Il comma 3 proroga fino al 31 dicembre 2019 lo stato di emergenza dichiarato a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 ed il 30 ottobre 2016, ed il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017.

Il comma 4, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione e di consentire la progressiva cessazione delle funzioni commissariali, con riassunzione delle medesime da parte degli enti ordinariamente competenti, dispone, altresì, la proroga del termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, fino al 31 dicembre 2020, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50 bis del citato decreto legge n. 189 del 2016 nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2018. Dispone, altresì, che, dalla data di pubblicazione della presente legge, il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1 e 50, comma 3 lettera a) del citato decreto legge n. 189 del 2016 è automaticamente prorogato fino alla data di cui al precedente periodo, salvo espressa contrarietà da parte degli interessati.

Il comma 5 dispone il rifinanziamento delle misure di sostegno all'autotrasporto previste dal decreto legge 109 del 2018 volte a consentire il ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori in conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018; ciò in ragione della forzata percorrenza di tratti autostradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi e delle difficoltà logistiche dipendenti dall'ingresso e dall'uscita delle aree urbane e portuali.

Il comma 6 provvede, inoltre, al finanziamento della Zona franca urbana della città metropolitana di Genova. Infine, i commi 7 e 8, al fine di contrastare gli effetti negativi, diretti ed indiretti, derivanti dal crollo del ponte Morandi, attraverso la realizzazione di piani di sviluppo portuali, dell'intermodalità e dell'integrazione città-porto, riconoscono all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale un finanziamento per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 finalizzato anche alla realizzazione di interventi di completamento di opere in corso, di attuazione di accordi di programma e di attuazione di piani di recupero di beni demaniali dismessi.

Titolo IX Disposizioni in materia di entrate

Capo I Disposizioni in materia di entrate tributarie

Art. 80***(Prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento (PREU))***

La norma incrementa il prelievo erariale unico applicabile agli apparecchi da divertimento e intrattenimento, di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) (c.d. "AWP") e lettera b) ("VLT"), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

L'art. 9, comma 6, del D.L. n. 87/2018, convertito dalla legge n. 96/2018, ha aumentato la misura del prelievo erariale unico sui predetti apparecchi, fissandola, rispettivamente, nel 19,25 per cento e nel 6,25 per cento dell'ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1° settembre 2018, nel 19,6 per cento e nel 6,65 per cento a decorrere dal 1° maggio 2019, nel 19,68 per cento e nel 6,68 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2020, nel 19,75 per cento e nel 6,75 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021 e nel 19,6 per cento e nel 6,6 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023.

La norma in esame incrementa le predette aliquote di 0,50 a decorrere dal 1 gennaio 2019.

Art. 81***(Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni)***

Gli articoli 5 e 7 della legge n. 448 del 2001 avevano introdotto la facoltà di rideterminare i valori dei terreni (sia agricoli sia edificabili) e delle partecipazioni in società non quotate possedute da persone fisiche e società semplici, agli effetti della determinazione delle plusvalenze, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva da applicare sul maggior valore attribuito ai cespiti a seguito di apposita perizia. Le disposizioni, prorogate, da ultimo, per effetto della citata legge di bilancio 2018, sono nuovamente prorogate con riferimento ai terreni e alle partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2019.

Art. 82***(Abrogazione IRI)***

La disposizione abroga, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, il regime opzionale dell'imposta sul reddito d'impresa (IRI), previsto dall'articolo 1, commi 547 e 548, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernente la tassazione proporzionale e separata del reddito d'impresa, con l'aliquota Ires, per imprese individuali e società di persone commerciali, nonché S.r.l. con requisiti di cui all'articolo 116 del Tuir, già differito al 1° gennaio 2018 dall'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Art. 83***(Differimento della deduzione delle svalutazioni e perdite su crediti (Rimodulazione DTA))***

La disposizione differisce al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle società che dell'imposta regionale sulle attività produttive, la deducibilità della quota del 10 per cento dell'ammontare dei componenti negativi di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, originariamente prevista per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.

Art. 84***(Rideterminazione dell'acconto dell'imposta sulle assicurazioni)***

La disposizione in esame incrementa l'aliquota dell'acconto dell'imposta sui premi assicurativi, attualmente determinata nella misura del 59 per cento per l'anno 2019, e al 74 per cento per gli anni successivi, in base all'art. 1, comma 992, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018), al 85 per cento per l'anno 2019, al 90 per cento per l'anno 2020 e al 100 per cento a regime.

Art. 85***(Deducibilità delle perdite su crediti in sede di prima applicazione dell'IFRS 9)***

I commi 1 e 2 dell'articolo disciplinano la deducibilità ai fini IRES e IRAP della riduzione di valore dei crediti e delle altre attività finanziarie derivante dalla rilevazione del fondo a copertura perdite per perdite attese su crediti di cui al paragrafo 5.5 dell'IFRS 9 (cd. modello delle "perdite attese") che emergono in sede di prima

applicazione dell'IFRS 9. Infatti, conformemente allo IAS 8, in sede di prima adozione dell'IFRS 9, il citato modello delle "perdite attese" deve essere applicato in modo retrospettivo.

La disposizione integra quanto previsto dall'articolo 7 del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 gennaio 2018, recante "Disposizioni di coordinamento tra il principio contabile internazionale adottato con il Regolamento 22 novembre 2016, n. 2016/2067 che modifica il Regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 9, e le regole di determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP, ai sensi dell'articolo 4, comma 7-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38".

Ovviamente, le imposte anticipate (DTA) iscritte in bilancio a fronte del differimento della deduzione ai fini IRES e IRAP dei componenti di reddito in questione prevista dai commi 1 e 2 non sono trasformabili in crediti d'imposta, non essendo applicabile al caso di specie il decreto-legge n. 225 del 2010.

Art. 86

(Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati)


Il mercato dei tabacchi lavorati, nel corso degli anni ha registrato una continua contrazione che ha interessato soprattutto il settore delle sigarette, le cui immissioni in consumo sono passate da oltre 98,8 milioni di chilogrammi nel 2004, con una quota di mercato che superava il 98%, a circa 70 milioni di chilogrammi nel 2017, con una quota di mercato di circa il 90%.

Il consumo di tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette (c.d. trinciato per sigarette), prodotto sostitutivo delle sigarette stesse, invece, nel corso degli anni, ha segnato un incremento. La relativa quota di mercato è passata dal 3% nel 2011 a circa il 5,8 % nel 2017.

Il trend negativo delle immissioni in consumo dei tabacchi lavorati, favorito anche dai vincoli dissuasivi imposti dal decreto legislativo 6/2016, di recepimento della direttiva 2014/40/UE, è continuato anche nei primi otto mesi del 2018 (-1,22% intero comparto; -2,84% sigarette). L'immissione in consumo dei trinciati per sigarette, invece, ha raggiunto quasi il 5% (nel mese di agosto 2018 ha superato il 6%).

Nei grafici nn.1, 2 e 3 è riportato l'andamento delle immissioni in consumo dell'intero comparto dei tabacchi lavorati e delle sigarette negli anni 2004-2017 nonché del trinciato per sigarette negli anni 2011-2017.

Grafico 1







Grafico 2

Grafico 3



Gli anni dal 2004 al 2012, tuttavia, sono stati caratterizzati da costanti incrementi delle entrate erariali derivanti dagli aumenti di prezzo, soprattutto delle sigarette assoggettate ad un sistema di tassazione prevalentemente *ad valorem* (proporzionale al prezzo di vendita).

Negli anni successivi, come si evince dai seguenti grafici nn. 4 e 5, fatto salvo il 2015 in cui si sono manifestati gli effetti positivi derivanti dalla riforma della tassazione di cui al decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, si è rilevata una costante diminuzione di gettito.

Grafico 4





Grafico 5



In relazione a tanto, al fine di garantire il gettito erariale, generare nuove entrate per l'Erario nonché perseguire politiche sanitarie di riduzione dell'accessibilità del tabacco, con l'unità norma sono stati individuati, alla luce dell'andamento del mercato, interventi bilanciati atti, tra l'altro, a evitare un eccessivo incremento dei prezzi di vendita dei prodotti, arginare la contrazione dei consumi nel mercato legale a favore di quello illecito e, nel contempo, salvaguardare la competitività sul mercato stesso.

L'attuale struttura delle accise è armonizzata sulla base delle Direttive comunitarie. Per le sigarette, è di tipo misto in quanto include una componente specifica e una componente *ad valorem*; per gli altri prodotti è di tipo *ad valorem*.

Le aliquote di base sono le seguenti: sigarette: 59,1%; sigari: 23%; sigaretti: 23%; tabacco trinciato per arrotolare le sigarette: 58,5%; altri tabacchi da fumo: 56%; tabacchi da mastico e da fiuto: 24,78%.

E' prevista un'accisa minima per i sigari, i sigaretti e i trinciati per sigarette, pari rispettivamente a euro 25/kg convenzionale (200 sigari), a euro 30/kg convenzionale (400 sigaretti) e a euro 120/kg.

Per le sigarette, è fissato un onere fiscale minimo (accisa + iva) attualmente pari a euro 175,54/kg convenzionale (n. 1.000 sigarette).

L'onere fiscale minimo è applicato ai prezzi di vendita per i quali la somma dell'imposta sul valore aggiunto e dell'accisa globale, determinata ai sensi dell'articolo 39 octies, comma 3 del decreto legislativo 26 ottobre

1995, n. 504 e successive modificazioni (testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), risulti inferiore al medesimo onere. Ai sensi del citato comma 3 dell'articolo 39 octies del menzionato decreto legislativo, l'accisa globale sulle sigarette è costituita dalla somma di una componente:

- specifica, cioè fissa per unità di prodotto, attualmente pari al 10,5 per cento della fiscalità complessiva (accisa + iva) gravante sul prezzo medio ponderato delle sigarette (PMP-sigarette), calcolato ai sensi dell'articolo 39 quinquies, comma 2 del citato decreto legislativo 504/1995;
- ad valorem, cioè correlata al prezzo di vendita al pubblico di ciascuna marca di sigarette, calcolata rapportando l'accisa globale, detratta la componente specifica, al PMP-sigarette stesso;

L'accisa globale sul PMP-sigarette è calcolata applicando allo stesso l'aliquota di base del 59,1 per cento, ai sensi del successivo comma 4 del predetto articolo 39 octies.

Con la norma in parola, si provvede ad apportare alcune modifiche al predetto decreto legislativo n.504/1995, e successive modificazioni, relativamente ai tabacchi lavorati, e al decreto legislativo 15 dicembre 2014, n.

188, recante Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi, a norma dell'articolo 13 della legge 11 marzo 2014, n. 23.

In particolare, per quanto riguarda le modifiche al menzionato dlgs 504/1995, il comma 1 dell'articolo novella l'articolo 39 octies .

Più specificamente, il comma 1 della norma sostituisce, al punto:

- 1, le parole “10,5 per cento” con le parole “11 per cento” nel comma 3, lettera a), fissando un importo specifico fisso per unità di prodotto nella misura dell'11 per cento della somma dell'accisa globale e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al “PMP-sigarette”, di cui all'articolo 39 quinquies del decreto legislativo stesso;
- 2, le parole “euro 25” con le parole “euro 30” nel comma 5, lettera a), stabilendo in euro 30 il chilogrammo convenzionale, l'accisa minima per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 504/1995 di peso superiore a 3 grammi (sigari);
- 3, le parole “euro 120” con le parole “euro 125” nel comma 5, lettera c), fissando in euro 125 il chilogrammo l'accisa minima per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera c), n. 1) del decreto legislativo 504/1995;
- 4, le parole “euro 175,54” con le parole “euro 180,14” nel il comma 6 prevedendo un onere fiscale minimo pari a euro 180,14 il chilogrammo convenzionale per le sigarette, di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 504/1995. Il punto 4, lettera a) aggiunge un periodo al medesimo comma 6 il quale dispone che “A decorrere dalla data di applicazione delle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico rideterminate, per l'anno 2019, ai sensi all'articolo 39-quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, il predetto onere fiscale minimo è pari al 95,22 per cento della somma dell'accisa globale e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al “PMP-sigarette”.

Con il comma 2, si provvede a fissare le aliquote di base per il calcolo dell'accisa dei sigari, dei sigaretti e delle sigarette, di cui all'Allegato I - Tabacchi lavorati al menzionato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, indicate alle lettere a), b) e c) del predetto allegato nella misura rispettivamente del 23,5%, del 23,5% e del 59,5 per cento.

Conseguentemente alle modifiche apportate dai commi 1 e 2, il comma 3 della norma in parola sostituisce le vigenti tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico di dette categorie di prodotti, di cui all'Articolo 39-quinquies del predetto decreto legislativo 504/1995 e successive modificazioni con quelle allegate alla norma.

Con il comma 4 della norma vengono apportate modifiche all'articolo 1 del citato decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188.

In particolare, la lettera a) sostituisce, la lettera a) del comma 2 con la seguente: “a) le aliquote di base di cui al comma 1 dell'articolo 39-octies del decreto legislativo n. 504 del 1995, e successive modificazioni, nonché le misure percentuali previste dal comma 3, lettera a), e dal comma 6, e gli importi di cui al comma 5 del medesimo articolo fino, rispettivamente, allo 0,5 punti percentuali, a 2 punti percentuali e a euro 5,00”. La lettera b), inserisce, dopo il citato comma 2, il comma 2-bis il quale prevede che “L'onere fiscale minimo, di cui all'articolo 7, n. 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, non può superare la somma dell'accisa globale e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al “PMP-sigarette” di cui all'articolo 39- quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni.”.

Di conseguenza, la lettera c) della norma sostituisce nel comma 3 dell'articolo 1 del menzionato decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, le parole "*alla misura percentuale*" con le parole: "*alle misure percentuali*".

Il comma 5 della norma stabilisce che le disposizioni del comma 4 si applicano a decorrere dalla data di applicazione delle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico rideterminate, per l'anno 2019, ai sensi all'articolo 39-quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.

Art. 87

(Deducibilità delle quote di ammortamento del valore dell'avviamento e di altri beni immateriali)

L'articolo interviene sulla deducibilità delle quote di ammortamento dell'avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all'iscrizione di attività per imposte anticipate cui si applicano i commi 55, 56-bis, 56-bis.1 e 56-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (c.d. DTA "qualificate") e che risultano non dedotte ai fini IRES e IRAP nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018. In particolare, l'ammontare complessivo di tali componenti negativi non dedotti, indipendentemente dall'anno di iscrizione in bilancio, sarà deducibile in modo scaglionato lungo l'orizzonte temporale e in base alle percentuali previste dalla norma.

Art. 88

(Abrogazione ACE)

L'articolo dispone l'abrogazione della disciplina relativa all'aiuto alla crescita economica (ACE) incompatibile con la misura introdotta che agisce anch'essa sugli utili reinvestiti, consentendo, tuttavia, l'utilizzo delle eccedenze ACE pregresse; tale possibilità è dettata dall'esigenza di salvaguardare i diritti quesiti. In tale ottica devono considerarsi utilizzabili le eccedenze ACE anche per i soggetti che partecipano al consolidato fiscale o alla trasparenza fiscale secondo le regole dettate dal D.M. 3 agosto 2017.

Capo II

Ulteriori disposizioni in materia di entrate

Art. 89

(Uso efficiente dello spettro e transizione alla tecnologia 5G (Banda larga))

La norma prevede che i maggiori introiti derivanti dalla gara per la procedura di assegnazione di diritti d'uso delle frequenze nelle Bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz, di cui all'articolo 1, comma 1026, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, rispetto a quanto considerato nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica a legislazione vigente indicate nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018, concorrano al conseguimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, in coerenza con i criteri di contabilizzazione previsti per i saldi di finanza pubblica.

Titolo X

Fondi

Art. 90

(Fondi)

Il comma 1 prevede che gli importi da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2019-2021 siano determinati, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, come dalle tabelle A e B allegate.

Il comma 2 incrementa il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Come disposto dal comma 1, dell'articolo 18 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di seguito si espongono brevi note, distinte per Ministeri che motivano gli importi dei fondi speciali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale, di cui alle tabelle A e B.